

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 aprile 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 maggio 2022, n. 11.

**Modifica del regolamento in materia di forma-
zione specifica in medicina generale.** (23R00082) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 maggio 2022, n. 12.

**Regolamento di esecuzione della legge provin-
ciale del 2 dicembre 2019, n. 12 «Codice del com-
mercio».** (23R00083). Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2022, n. 0118/Pres.

**Regolamento recante modalità e termini per la
concessione dei contributi per la ristrutturazione
e l'ammodernamento delle unità immobiliari da
collocare o mantenere nell'ambito della gestio-
ne degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2,
comma 43 della legge regionale 29 dicembre
2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).** (23R00072) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2023, n. 0119/Pres.

**Regolamento recante la disciplina dell'utiliz-
zazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del
programma d'azione nelle zone vulnerabili da
nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge
regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 del-
la legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della
legge regionale 17/2006.** (23R00073). Pag. 24

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2022, n. 14.

**Disciplina degli enti di governo d'ambito ter-
ritoriale ottimale per la gestione integrata dei ri-
fiuti urbani.** (23R00109). Pag. 44

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 19.

**Rendiconto generale per l'esercizio
2019.** (23R00086) Pag. 49

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 28 nove-
bre 2022, n. 40 della Regione Toscana recante
«Interventi normativi collegati alla terza varia-
zione al bilancio di previsione finanziario 2022
- 2024. Avviso tecnico di errore materiale, pub-
blicata nel Bollettino Ufficiale n. 58 de 28 no-
vembre 2022, Parte Prima». (23R00090) Pag. 57





REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 maggio 2022, n. 11.

Modifica del regolamento in materia di formazione specifica in medicina generale.

(Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/Sez. gen. del 26 maggio 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 maggio 2022, n. 335

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante "Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale"

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 8

Borsa di studio della Provincia e obbligo alla prestazione di servizio

1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare - entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma e per la durata di tre anni - l'attività di medico di medicina generale come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista, nel territorio della provincia di Bolzano.

2. Ai fini della concessione della borsa di studio provinciale, dell'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 10 e dell'emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11, i medici devono assumere per iscritto l'obbligo alla prestazione di servizio di cui al comma 1.

3. Se gli emolumenti e le indennità non sono stati erogati per l'intera durata della formazione, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto.

4. In caso di formazione specifica in medicina generale a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 della legge, gli importi mensili della borsa di studio provinciale, dell'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 10 e dell'emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 sono ridotti in proporzione.»

2. La rubrica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è così sostituita:

“Obbligo alla restituzione degli emolumenti e delle indennità percepiti”.

3. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, dopo la parola “emolumenti” sono inserite le parole “e delle indennità”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, in casi motivati e nel rispetto dei termini stabiliti dalla Giunta provinciale, chiedere l'autorizzazione a svolgere la formazione a tempo parziale.”».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 maggio 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

23R00082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 maggio 2022, n. 12.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale del 2 dicembre 2019, n. 12 «Codice del commercio».

(Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/Sez. gen. del 26 maggio 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 17 maggio 2022, n. 338;



EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, recante «Codice del commercio», di seguito denominata legge.

Art. 2.

Modulistica

1. Il consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano, in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, definisce ai sensi della legge e del presente regolamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo, la modulistica. Si tratta dei moduli da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni, tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

2. La modulistica di cui al comma 1, tanto nella versione originaria quanto nelle successive modifiche, è approvata con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale economia.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge, per area esterna adibita a superficie espositiva si intende l'area scoperta, non permanentemente attrezzata, anche se accessibile alla clientela, purché sia adiacente all'esercizio commerciale e non superi il 20 per cento della superficie di vendita. L'area esterna — sia su suolo pubblico che su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio — è assoggettata alla concessione di occupazione di suolo pubblico. Ai fini del rilascio della concessione il comune competente per territorio verifica preventivamente il rispetto della destinazione d'uso dell'area e delle norme igienico-sanitarie, viabilistiche e di decoro urbano. L'occupazione non deve creare intralcio al transito pedonale. I comuni possono stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a quanto previsto dalla presente disposizione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge, si intendono per:

a) utilizzatori professionali di determinate merci: coloro che utilizzano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività aziendale;

b) utilizzatori in grande di determinate merci: gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 1, della legge, per locali non aperti al pubblico si intendono i locali il cui accesso è riservato a soggetti determinati; in tali locali è pertanto consentita la vendita a un pubblico selezionato, mentre è vietata la vendita al pubblico indifferenziato.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera i), della legge e dell'art. 15 del presente regolamento, la prevalenza economica dell'attività è determinata in base al volume di affari individuato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 45, comma 1, lettera b), della legge, non costituiscono cessione di azienda la trasformazione di una ditta individuale in una società e viceversa, il mutamento della forma societaria e la cessione di quote sociali.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge:

a) il settore merceologico alimentare comprende tutti i prodotti alimentari di qualsiasi genere, freschi, congelati, surgelati, cotti o comunque conservati, offerti in vendita e/o somministrati ovvero preparati per l'asporto;

b) il settore merceologico non alimentare comprende tutti i prodotti non ricompresi nel settore merceologico alimentare, nonché gli animali vivi e il relativo mangime.

TITOLO II DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Capo I

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 4.

Autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita al dettaglio

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita al dettaglio ubicate in zone non ricomprese nelle zone residenziali, i soggetti interessati presentano in modalità telematica, tramite il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla modulistica unificata predisposta dalla provincia, al comune competente per territorio.

2. L'acquisita conformità della destinazione urbanistica dell'immobile oggetto della domanda di autorizzazione è requisito necessario per l'istruzione del relativo procedimento.

3. L'insediamento di medie strutture di vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi avviene ai sensi della legge, del presente regolamento e della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio».



4. Nella domanda di autorizzazione al comune competente per territorio il soggetto richiedente deve dichiarare quanto segue e allegare la relativa documentazione:

a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge;

b) il settore merceologico e l'ubicazione della struttura di vendita;

c) la planimetria quotata dell'edificio esistente o il progetto da realizzare, con evidenziata la superficie di vendita e quella non considerata superficie di vendita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge, in quanto destinata a magazzini, depositi, servizi o uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;

d) la planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio;

e) la documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

5. In caso di documentazione incompleta, entro dieci giorni — termine non perentorio — dal ricevimento della domanda, il comune — tramite il SUAP — ne richiede la regolarizzazione entro un termine non superiore a trenta giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine indicato comporta il rigetto della domanda.

6. L'autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi del presente articolo ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda come previsto dall'art. 60, comma 1, lettera b), della legge, contestualmente al titolo abilitativo edilizio, ove necessario. Qualora il titolo abilitativo edilizio relativo all'immobile in cui l'attività commerciale si deve svolgere sia necessario e non sia stato acquisito nei termini indicati, il procedimento autorizzatorio commerciale, laddove si concluda con esito positivo, comporta l'emissione della relativa autorizzazione, il cui rilascio avverrà contestualmente al rilascio del corrispondente titolo abilitativo edilizio.

Art. 5.

Autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al dettaglio, i soggetti interessati presentano in modalità telematica, tramite il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla modulistica unificata predisposti dalla provincia, al comune competente per territorio.

2. In deroga al presente articolo, nel caso in cui l'ampliamento *una tantum* della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al dettaglio non sia superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva della struttura, si applica la disciplina di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi avviene ai sensi delle disposizioni della legge, del presente regolamento d'esecuzione e della legge provinciale n. 9/2018.

4. La domanda di autorizzazione al comune competente per territorio, oltre a contenere quanto previsto all'art. 4, commi 2 e 4, deve riportare quanto segue:

a) l'esito della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, della legge;

b) una valutazione dell'impatto occupazionale netto;

c) uno studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale, con particolare riferimento al commercio di prossimità;

d) una descrizione analitica del sistema viario, dei trasporti e di accesso riguardante l'area interessata dal progetto, con indicazione delle eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative.

5. L'autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi del presente articolo ed entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda come previsto dall'art. 60, comma 1, lettere c) e d), della legge, contestualmente al titolo abilitativo edilizio, ove necessario. Qualora il titolo abilitativo edilizio relativo all'immobile in cui l'attività commerciale si deve svolgere sia necessario e non sia stato acquisito nei termini indicati, il procedimento autorizzatorio commerciale, laddove si concluda con esito positivo, comporta l'emissione della relativa autorizzazione, il cui rilascio avverrà contestualmente al rilascio del corrispondente titolo abilitativo edilizio.

Art. 6.

Disposizioni speciali concernenti l'autorizzazione commerciale per i centri commerciali al dettaglio

1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 16, comma 1, della legge, il soggetto promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9 della legge, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione; nel caso in cui il soggetto promotore non ne sia in possesso, deve indicare una persona preposta in possesso sia dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 della legge, sia dei requisiti professionali di cui all'art. 9 della legge. Il soggetto promotore o la persona preposta devono rappresentare i singoli esercenti che saranno ospitati nel centro commerciale per almeno due terzi della superficie di vendita richiesta. Nel caso in cui si voglia insediare il centro commerciale in una zona per insediamenti produttivi, il soggetto promotore o la persona preposta devono rappresentare tutti i singoli esercenti che saranno ospitati nel centro commerciale, indicando le superfici di vendita richieste da ciascuno.

2. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.



Art. 7.

Onere aggiuntivo per la sostenibilità territoriale e ambientale

1. L'onere aggiuntivo di cui all'art. 17, comma 1, della legge, è introitato dal comune competente per territorio.

2. Il comune definisce gli interventi cui destinare le quote degli oneri di urbanizzazione primaria volte a perseguire le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettere e) ed f), della legge, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'onere aggiuntivo di cui all'art. 17, comma 1, della legge.

Art. 8.

Determinazione del numero e delle caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali

1. In attuazione dell'art. 60, comma 1, lettera k), della legge, la dotazione di parcheggi è individuata ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17, e in particolare dell'art. 7.

Art. 9.

Affidamento in gestione di reparto

1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e, ove richiesti, dei requisiti professionali di cui all'art. 9 della legge. Prima dell'affidamento, il/la titolare dell'esercizio commerciale deve inoltrare una comunicazione al comune territorialmente competente, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Il/La titolare di un esercizio commerciale, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal soggetto gestore. Il/La titolare comunica al comune anche l'eventuale cessazione dell'affidamento.

3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo, in modo tale da non costituire un esercizio separato.

Art. 10.

Attività temporanea di vendita al dettaglio

1. L'attività temporanea di vendita al dettaglio può essere svolta da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi quali sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni promozionali/commerciali, per la durata degli stessi. Tale attività temporanea è soggetta a segnalazione certificata

di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al comune competente per territorio.

2. L'attività temporanea di vendita al dettaglio, se effettuata da soggetti del cosiddetto terzo settore, non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 21-bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario/della proprietaria.

4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso del soggetto organizzatore o gestore, limitatamente alla durata dell'evento e solo sulle aree o nei locali in cui questo si svolge e — se svolta su un'area pubblica o aperta al pubblico — con le modalità stabilite dal comune. L'attività può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.

5. L'attività temporanea di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria e consente il consumo sul posto ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge.

Art. 11.

Disposizioni comuni alle strutture di vendita al dettaglio in sede fissa

1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, gli articoli posti in vendita possono anche essere dati a noleggio.

2. L'attività di vendita al dettaglio svolta dagli operatori commerciali negli spazi comuni dei centri commerciali come definiti all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge, o negli insiemi commerciali come definiti all'art. 7 della previgente legge provinciale n. 7/2000 e nel relativo regolamento d'esecuzione, previo rispetto delle norme sulla sicurezza dei locali, è consentita nei limiti della superficie di vendita complessiva della struttura, laddove risulti ancora disponibile. Qualora la superficie di vendita complessiva della struttura risulti invece già utilizzata, è necessario rimodulare o ridurre le singole superfici di vendita presenti al suo interno.

3. L'esercizio congiunto negli stessi locali di attività di commercio al dettaglio, di esercizio pubblico, di attività artigianali o di servizio, nonché delle altre attività rientranti nelle categorie di destinazione d'uso delle costruzioni di cui all'art. 23 della legge provinciale n. 9/2018, è consentito, anche a soggetti diversi; a tal fine devono essere rispettate le prescrizioni urbanistiche, le discipline di settore di ciascuna attività, con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie e a quelle di sicurezza, nonché le disposizioni in materia di dotazione di parcheggi.

Art. 12.

Consumo sul posto dei prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

1. Fermo restando quanto già previsto dall'art. 13, comma 6, della legge, gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari in cui è consentito il consumo immediato sul posto devono offrire alimenti che siano sta-



ti preparati altrove o la cui manipolazione in loco non comporti la trasformazione del prodotto (cottura) e siano pronti al consumo, previa una eventuale semplice operazione di riscaldamento.

Capo II

VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 13.

Punti vendita esclusivi

1. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie e di conservazione e sicurezza alimentare, i punti vendita esclusivi — anche in forma di posteggi isolati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *q*), della legge — possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *j*), della legge, che limitatamente ai fini dell'applicazione del presente capo sono considerati prodotti inclusi nel settore non alimentare.

Art. 14.

Punti vendita non esclusivi

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 18, comma 2, della legge, possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga negli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali; sono esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

c) le medie e le grandi strutture di vendita come definite all'art. 3, comma 1, lettere *e*) e *f*), della legge;

d) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;

e) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 15.

Direttive per l'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera *e*), e dell'art. 64, comma 1, della legge, i comuni possono individuare le zone nel proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 4-bis, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

Capo III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 16.

Indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. È fatto divieto di porre limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita svolta anche da imprese artigiane, agricole e industriali.

2. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

3. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.

4. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera, salvo ricorrano casi di forza maggiore da comprovarsi entro cinque giorni. In caso contrario, l'operatore/l'operatrice è considerato/considerata assente.

5. A titolo di canone del posteggio concesso è richiesto il pagamento del cosiddetto canone unico, ossia del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, determinato sulla base delle disposizioni vigenti.

6. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di compact disc e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli avventori e agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

7. È obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

8. È vietato lo svolgimento di mercati, fiere e mercati straordinari, come definiti all'art. 3, comma 1, lettere *n*), *o*) e *s*), della legge, nelle aree di parcheggio di pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali come definiti all'art. 3, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), della legge.

Art. 17.

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dalle ordinanze ministeriali e dai regolamenti comunali vigenti.

2. L'esercizio dell'attività di commercio — anche di prodotti alimentari — su aree pubbliche è consentito mediante l'uso di veicoli, a condizione che questi siano conformi alle vigenti disposizioni nazionali e provinciali in materia.

3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito esclusivamente nelle aree provviste di colle-



gamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. È altresì consentito nei casi in cui sia garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti.

4. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di polizia veterinaria e alle norme a tutela del benessere animale. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle manifestazioni promozionali/commerciali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono posti in vendita e/o somministrati generi alimentari.

5. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma del commercio itinerante su aree pubbliche di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), della legge.

6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto su un posteggio è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvi i casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

7. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

8. Gli operatori che esercitano l'attività di commercio su aree pubbliche mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Art. 18.

Criteri per l'assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, di nuovi posteggi isolati e di nuovi posteggi in mercati e fiere esistenti al 31 dicembre 2020

1. La concessione di durata dodicennale di un posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, da assegnare mediante procedura ad evidenza pubblica, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su aree pubbliche da parte del soggetto richiedente, è rilasciata dal comune in cui ha sede il posteggio, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

a) qualità dell'offerta - punti 05, valutata in base a:

1) vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione;

2) vendita di prodotti dell'artigianato locale;

3) offerta di una ampia selezione di prodotti, da parte dei banchi alimentari anche tramite degustazioni dei prodotti;

b) tipologia del servizio fornito - punti 03, valutata in base a:

1) servizio di consegna della spesa a domicilio;

2) servizio di prenotazione o vendita via internet o informatizzata;

c) presentazione di progetti innovativi - punti 02, valutata in base a:

1) compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (banchi in legno e/o eco-compatibili), ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto;

2) impegno a utilizzare al mercato o alla fiera oggetto della procedura di assegnazione un automezzo a basso impatto ambientale (categoria euro 6 e superiori, GPL, metano, elettrico, ibrido);

d) età inferiore ai quaranta anni del/della titolare o, nel caso di società, della maggioranza dei soci - punti 02.

1) In caso di parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato mediante sorteggio pubblico;

2) In rapporto alle esigenze e peculiarità locali è data facoltà ai comuni di stabilire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e provinciale vigente, ulteriori criteri valutativi rispetto a quelli di cui al comma 1, con cui si potrà assegnare fino ad un massimo di 3 punti.

Art. 19.

Spostamento del mercato o della fiera

1. In caso di spostamento definitivo o provvisorio, parziale o totale del mercato o della fiera, ai fini della riassegnazione dei posteggi ai singoli concessionari il comune redige un'apposita graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità acquisita nel mercato o nella fiera;

b) maggiore professionalità acquisita dall'impresa nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L'anzianità di iscrizione è riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla procedura di riassegnazione.

2. In caso di ulteriore parità di punteggio totale, si procede a un sorteggio pubblico.

Art. 20.

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera, con esclusione di quelli riservati di cui all'art. 29 della legge, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del/della titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze a quel mercato o quella fiera, con riferimento al settore merceologico di appartenenza e alle specializzazioni merceologiche eventualmente introdotte. A parità di presenze si procede a un sorteggio pubblico.

2. Nel caso in cui nessun operatore/nessuna operatrice risulti avere i requisiti di cui al comma 1 per occupare giornalmente il posteggio temporaneamente non occupato, il comune procede comunque all'assegnazione del



posteggio ad altri operatori nel rispetto della graduatoria esistente. A parità di presenze si procede a un sorteggio pubblico.

3. L'assegnazione temporanea dei posteggi è prevista solo per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario/della concessionaria.

Art. 21.

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolta ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della legge. Terminate le operazioni di vendita o comunque allo scadere del tempo di fermata — che non può essere superiore a un'ora — l'operatore/l'operatrice è obbligato/obbligata a spostarsi ad una distanza pari ad almeno 1000 metri dal punto di sosta.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo avvenga in conformità alle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. Per tutto l'arco della giornata è fatto divieto all'operatore/operatrice di commercio in forma itinerante di occupare spazi già occupati in precedenza.

4. Al fine di non dare vita a forme mercatali improprie, all'operatore/operatrice di commercio in forma itinerante è fatto divieto di sostare a meno di 200 metri da un altro operatore/un'altra operatrice di commercio su aree pubbliche in forma itinerante già in esercizio.

5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree di parcheggio di pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali come definiti all'art. 3, comma 1, lettere e), f) e g), della legge, nonché nelle aree degli impianti stradali di distribuzione carburanti come definiti all'art. 33, comma 1, del presente regolamento.

Art. 22.

Vendita e consumo sul posto dei prodotti alimentari su aree pubbliche

1. Nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche oggetto di concessione di posteggio, l'operatore/operatrice commerciale può offrire all'utenza il consumo sul posto senza servizio assistito di somministrazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge, alle condizioni poste dal comune in sede di rilascio della concessione e/o come previsto dal regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, considerati gli interessi pubblici rilevanti da salvaguardare nelle diverse aree.

2. In sede di stesura del piano e del regolamento comunale di cui all'art. 30 della legge, è data facoltà ai comuni di prevedere, all'interno delle aree mercatali, apposite zone/superfici comuni adibite al consumo sul posto dei prodotti alimentari ivi venduti.

3. Nel caso in cui il comune provveda ad individuare specifiche aree da destinare all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi

dell'art. 27, comma 4, della legge, il consumo sul posto dei prodotti alimentari posti in vendita avviene alle modalità e condizioni stabilite dal comune.

Art. 23.

Concessioni di posteggio nella medesima area mercatale

1. Per i mercati e le fiere istituiti a partire dal 1° gennaio 2021 e per i mercati e le fiere esistenti al 31 dicembre 2020, con decorrenza per questi ultimi dal 1° gennaio 2033, uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

Art. 24.

Concessioni temporanee di posteggio

1. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio in occasione di manifestazioni promozionali/commerciali, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 25.

Esercizio dell'attività in assenza del/della titolare

1. In assenza del/della titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.

2. Il rapporto di lavoro con il/la titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

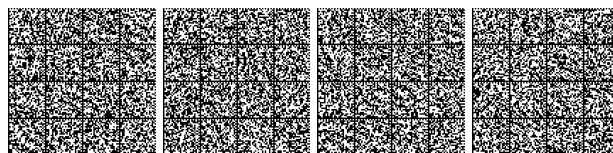
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 26.

Verifiche presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e documenti sostitutivi del documento unico di regolarità contributiva

1. Nei casi in cui il/la richiedente non sia soggetto all'iscrizione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), gli adempimenti di cui all'art. 31 della legge sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'art. 31 della legge, possono presentare documentazio-



ne equivalente al documento unico di regolarità contributiva (DURC) o al certificato di regolarità contributiva, rilasciata nello Stato membro di origine.

Art. 27.

Rateizzazione del debito contributivo

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all'operatore/operatrice che ha ottenuto dall'INPS o dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Capo IV

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 28.

Apparecchi automatici

1. Il soggetto che ha inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge, invia come disposto dalla deliberazione della giunta provinciale n. 170 del 10 marzo 2020, entro il mese di gennaio di ogni anno, al comune che ha ricevuto la segnalazione, una comunicazione tramite il SUAP contenente l'elenco delle nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi per la vendita di prodotti alimentari, con l'indicazione della collocazione degli apparecchi; la medesima comunicazione va inoltre trasmessa al Servizio aziendale di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige (S.I.A.N.).

Art. 29.

Disposizioni comuni alle vendite per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, alle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori e al commercio elettronico

1. Qualora siano accessorie ad altra attività di vendita, le vendite di cui agli articoli 36, 38 e 40 della legge non necessitano di una specifica e aggiuntiva segnalazione certificata di inizio attività.

Capo V

OFFERTE DI VENDITA

Sezione I

ESPOSIZIONE IN VENDITA DELLE MERCI E PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Art. 30.

Divieti, prezzi e pubblicità

1. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli rientranti in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità devono essere indicati il prezzo minore e quello maggiore. Se viene indicato un solo prezzo,

tutti gli articoli rientranti nella voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all'acquirente.

2. In occasione delle vendite straordinarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera t), della legge, è vietato vendere merci appositamente acquistate, sia in conto proprio che in conto deposito. Si considerano appositamente acquistate:

a) le merci poste in vendita i cui quantitativi risultanti dalle fatture fornitori emesse nei sei mesi antecedenti l'inizio della vendita superano di almeno il 50 per cento i quantitativi acquistati nello stesso periodo dell'anno precedente;

b) le merci poste in vendita introdotte nei locali dell'esercizio o nei depositi dell'azienda dopo la comunicazione della vendita o durante la vendita stessa.

3. Le merci della vendita di fine stagione o della vendita promozionale devono essere tenute separate in modo inequivocabile per il pubblico dalle altre merci che eventualmente e contemporaneamente sono poste in vendita alle condizioni ordinarie di vendita.

4. È vietato effettuare le vendite straordinarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera t), della legge con il sistema del pubblico incanto.

5. Nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, è vietato il riferimento alle vendite fallimentari.

6. All'interno del punto vendita e nelle vetrine esterne, se esistenti, deve essere chiaramente indicata e pubblicizzata al pubblico la data di inizio effettivo delle vendite sottocosto e delle vendite straordinarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera t), della legge.

7. L'allestimento del punto vendita, comprese le vetrine esterne, è consentito nei due giorni feriali precedenti l'inizio delle vendite sottocosto e delle vendite straordinarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera t), della legge, anche con l'apposizione dei cartellini riportanti i nuovi prezzi delle merci, purché sia chiaramente indicata e pubblicizzata al pubblico la data di inizio della relativa vendita.

8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti, senza distinzione e senza limitazioni di quantità, fino ad esaurimento delle scorte. L'esaurimento delle scorte durante il periodo delle vendite sottocosto e delle vendite straordinarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera t), della legge deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso da esporre all'esterno del locale di vendita.

9. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

10. Gli operatori di commercio su aree pubbliche, svolto sia su posteggio dato in concessione che in forma itinerante, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura dei prodotti alimentari posti in vendita in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o altra modalità idonea allo scopo.



11. I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i controlli circa il rispetto delle disposizioni del presente capo.

Sezione II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Art. 31.

Obblighi di informazioni all'utenza

1. Al fine di garantire una corretta e adeguata informazione dell'utenza, presso tutti gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli ad uso privato interno, devono essere esposti dei cartelli bilingui, ben visibili al pubblico dalla carreggiata stradale, riportanti le seguenti indicazioni:

- a) l'orario di servizio giornaliero;
- b) «aperto», «chiuso» o «aperto - *self-service*» o altro similare, nel caso in cui l'impianto funzioni solo a mezzo di apparecchiatura *self-service* a pagamento anticipato (*pre-payment*);
- c) i prezzi dei carburanti effettivamente praticati alla pompa;
- d) per gli impianti funzionanti in modalità *self-service* deve essere indicato un numero di reperibilità h24 in caso di guasti o malfunzionamenti.

2. Tutte le informazioni fornite all'utenza relative ai servizi offerti presso l'impianto, nonché quelle inerenti alla sicurezza dovranno essere riportate in versione bilingue (italiano e tedesco).

3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia di arredo urbano, per quanto concerne le insegne che insistono sull'impianto si rinvia alle norme provinciali e alle direttive in materia.

Sezione III

VENDITE STRAORDINARIE E VENDITE SOTTOCOSTO

Art. 32.

Vendite di liquidazione

1. La comunicazione della vendita di liquidazione deve essere presentata, tramite il SUAP, al comune in cui ha sede l'esercizio commerciale, almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa, e riportare in particolare le date di inizio e termine della vendita, nonché i dati e gli elementi comprovanti la ricorrenza di uno dei casi previsti dall'art. 45, comma 1, della legge. Deve riportare, inoltre, la quantità delle merci, i relativi prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa, nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.

2. Le vendite di liquidazione di cui all'art. 45 della legge e le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori non possono avere una durata superiore alle sei settimane.

3. Durante il periodo in cui vengono effettuate le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio commerciale nuove merci.

4. Nei casi di cui all'art. 45, comma 1, lettere a), c) e d), della legge, al termine della vendita di liquidazione deve seguire l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale.

5. Sono equiparate alle vendite di liquidazione le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori. In tale caso la vendita deve essere effettuata nei locali in cui il soggetto fallito esercitava la propria attività commerciale. Nei predetti locali non possono essere introdotte merci di provenienza non fallimentare.

6. Non sono soggette alle disposizioni del presente articolo le vendite al dettaglio ordinate dall'autorità giudiziaria a seguito di fallimento e gestite direttamente dalla curatela fallimentare. Solo queste ultime possono essere presentate al pubblico come vendite fallimentari.

Capo VI

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Sezione I

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Art. 33.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) per impianto stradale di distribuzione carburanti si intende un complesso unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante per uso di auto-trazione con le relative attrezzature e accessori, nonché da almeno un locale ufficio, da un deposito e da un locale per i servizi igienici. Gli impianti situati in località montane o isolate e funzionanti esclusivamente con apparecchiatura *self-service* a pagamento anticipato (*pre-payment*) non necessitano di locali ufficio, deposito e servizi igienici;

b) per «carburante» si intende un combustibile utilizzato per l'alimentazione di motori a combustione interna, come gli idrocarburi, l'idrogeno, i derivati di composti vegetali nonché i combustibili sintetici;

c) per «zona svantaggiata» di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che recepisce la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, si intendono quelle zone del territorio provinciale che non sono allacciate dalla rete di gas metano;

d) per «ristrutturazione totale dell'impianto» di distribuzione carburanti si intende il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni;



e) per «impossibilità tecniche» di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che recepisce la direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, si intendono:

1) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

2) per il Gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

3) distanza via terra superiore a 1000 chilometri dal più vicino deposito di approvvigionamento del Gas naturale liquido (GNL);

f) per «stazione di servizio» si intende un impianto costituito da:

1) almeno quattro colonnine a singola o a doppia erogazione, oppure due colonnine a erogazione multipla per diversi tipi di carburante con relativi serbatoi;

2) almeno due colonnine di ricarica elettrica, denominati *Fast Charger*, di potenza pari o superiore a 50 kW;

3) dispositivi *self-service*;

4) idoneo spazio di pertinenza dell'impianto, che consenta l'effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori dalla sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;

5) un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;

6) una pensilina per offrire riparo ai mezzi e al personale durante l'effettuazione del rifornimento;

7) una superficie coperta di almeno 40 m² per locali destinati al personale e all'esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburante;

8) spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;

9) magazzino o deposito per l'olio lubrificante;

g) per «stazione di rifornimento» si intende un impianto costituito da:

1) almeno tre colonnine a singola o a doppia erogazione, oppure due colonnine a erogazione multipla per diversi tipi di carburante con relativi serbatoi;

2) almeno una colonnina di ricarica elettrica, denominati *Fast Charger*, di potenza pari o superiore a 50 kW;

3) dispositivi *self-service*;

4) idoneo spazio di pertinenza dell'impianto, che consenta l'effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori dalla sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;

5) un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;

6) una pensilina per offrire riparo ai mezzi e al personale durante l'effettuazione del rifornimento;

7) una superficie coperta di almeno 30 m² per locali destinati al personale e all'esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburante;

8) spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;

9) magazzino o deposito per l'olio lubrificante;

h) per «impianto di distribuzione carburanti senza presidio (*Ghost*)» si intende una stazione di rifornimento funzionante h24 in modalità *self-service* senza la presenza di personale, dotata di idonei sistemi di sicurezza, videosorveglianza e reperibilità. L'installazione di un punto vendita «*Ghost*» avente funzione di pubblica utilità è consentita, previo nulla osta da parte della Ripartizione provinciale economia, nei comuni montani privi di impianti di distribuzione carburanti e lungo le arterie stradali, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si trovi a una distanza di almeno 10 km su entrambe le direzioni del traffico e sia garantito il servizio di reperibilità del soggetto gestore in caso di guasti o mancato funzionamento. Il limite dei 10 km può essere ridotto al massimo a 5 km, nei soli casi in cui il comune o i comuni direttamente interessati esprimano parere positivo all'esercizio dell'impianto in modalità «*Ghost*», affinché sia garantito un pubblico servizio di prossimità.

Art. 34.

Domanda di autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione, al trasferimento o alla modifica di impianti stradali di distribuzione carburanti è rilasciata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale economia.

2. La procedura è avviata dall'Ufficio provinciale commercio e servizi, non appena il comune competente per territorio fa pervenire allo stesso la domanda di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) relative all'installazione, al trasferimento o alla modifica dell'impianto stradale di distribuzione carburanti.

3. La domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo, deve essere inviata in formato PDF tramite un'unica mail PEC alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio provinciale commercio e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

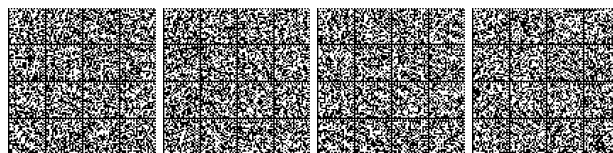
4. Con la domanda di autorizzazione, accompagnata da un'autocertificazione attestante le generalità, la ragione sociale, la residenza o la sede sociale, l'impresa richiedente dichiara:

a) il possesso dei requisiti di onorabilità attestati da un estratto dal casellario giudiziale e da un certificato antimafia;

b) l'ubicazione e la sede/l'indirizzo dell'impianto;

c) i tipi di carburante per i quali si chiede l'autorizzazione;

d) la capacità in metri cubi dei serbatoi a cui sono collegate le singole colonnine e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato



nei prescritti fusti o recipienti, di olio esausto e di urea (AD-Blue), che il richiedente intende detenere presso l'impianto;

e) di osservare, nella realizzazione dell'impianto, le prescrizioni in materia di tutela del paesaggio e quelle contenute negli strumenti urbanistici, le disposizioni di carattere fiscale e tributario e le norme in materia di prevenzione degli incendi, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché di tutela dei beni storici ed artistici.

5. A seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e dell'inoltro dello stesso all'Ufficio provinciale commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale economia conferma con apposita comunicazione la sussistenza dei requisiti per l'installazione, il trasferimento o la modifica dell'impianto stradale di distribuzione carburanti.

6. Il rigetto della domanda di autorizzazione è disposto con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale economia.

7. Fermi restando i termini prescritti dalla legge provinciale n. 9/2018 in ordine all'efficacia e alla decadenza dei titoli edilizi, per l'esercizio dell'impianto è fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

8. Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica dell'impianto, dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell'impianto inviata per conoscenza dal comune competente all'Ufficio provinciale commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale economia rilascia all'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto del distributore fisso di carburante.

9. In caso di trasferimento di un impianto di distribuzione carburanti da un comune ad un altro della Provincia di Bolzano, deve inoltre essere richiesto il parere dei sindaci di entrambi i comuni interessati dal trasferimento.

10. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi», nonché delle specifiche norme vigenti in materia di tutela ambientale e di quelle contenute negli strumenti urbanistici.

11. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 257/2016, i nuovi impianti e gli impianti soggetti a totale ristrutturazione devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di metano in forma liquida (GNL) o compressa (GNC) o GPL, anche in modalità di *self-service*. Sono fatti salvi gli impianti che si devono trasferire per cause di forza maggiore, che si insediano o sono ubicati in «zone svantaggiate» o per i quali sussistano «impossibilità tecniche», come definite all'art. 33, commi 2 e 4.

12. Le strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell'impianto, esclusa l'area occupata dalla pensilina.

13. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nei tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari e nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

14. Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, specie per quanto riguarda le distanze da incroci, dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, sono soggetti alla disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada». Il piazzale dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve comunque essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.

15. Lungo le strade extraurbane principali, secondarie e urbane di scorrimento, così come definite dal «Nuovo codice della strada», gli accessi ai nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno 3 metri e raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a 10 metri. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla superficie prevista per le diverse tipologie di impianto.

16. Per gli impianti ubicati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di 75 metri o 60 metri e larghezza non inferiore a 3 metri, raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a 10 metri. L'area occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

17. L'Ufficio provinciale commercio e servizi effettua, in collaborazione con l'Ufficio provinciale prevenzione incendi e l'Ufficio provinciale tutela acque, controlli a campione per verificare la conformità dell'impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche.

Art. 35.

Modifiche degli impianti

1. Le seguenti modifiche sono soggette ad autorizzazione di cui all'art. 34 e a verifica di conformità di cui all'art. 37:

a) installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;

b) sostituzione di un prodotto già esistente con uno nuovo;

c) aggiunta di un nuovo carburante e installazione di apparecchiature *self-service* a pagamento anticipato e di nuove colonnine su impianti esistenti; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a condizione che l'impianto sia dotato di un'area di rifornimento per le nuove apparecchiature da installare, adeguatamente coperta da idonea pensilina.



2. Non sono soggette ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione all'Ufficio provinciale commercio e servizi, le seguenti modifiche:

a) installazione di nuovi serbatoi e sostituzione di serbatoi con altri;

b) sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione o a erogazione multipla per prodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;

c) cambio di destinazione d'uso degli erogatori e dei serbatoi, limitatamente ai carburanti compresi nelle categorie già autorizzate per l'impianto esistente, a condizione che non venga aggiunto o eliminato alcun prodotto;

d) realizzazione e aumento di capacità dei depositi di stoccaggio degli oli lubrificanti;

e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) installazione di apparecchiature *self-service* a pagamento posticipato;

g) installazione di dispositivi e impianti per il recupero dei vapori o per altri interventi finalizzati al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;

h) installazione di apparecchiature *self-service* a pagamento anticipato ed estensione dell'utilizzo di quelle già presenti all'erogazione di altri carburanti.

3. Non sono in ogni caso autorizzate modifiche di impianti non conformi alle disposizioni del nuovo codice della strada, della provincia e del comune, per la parte di rispettiva competenza, né sono autorizzate modifiche di impianti ritenuti di intralcio al traffico o pericolosi per la circolazione.

4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per il riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituiscono modifica di impianto, ma sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza. I quantitativi dei prodotti stoccati suindicati devono essere comunicati all'ufficio provinciale commercio e servizi, che rilascia la concessione. L'ufficio provvederà a inserire questo dato nel primo provvedimento di verifica periodica dell'impianto di cui all'art. 37, o nel caso in cui il dato mancasse, a comunicarlo all'Ufficio delle dogane di Bolzano.

5. Restano fermi gli adempimenti a carico degli interessati, concernenti la comunicazione al comune e agli altri enti coinvolti, ai fini dell'aggiornamento della segnalazione certificata di agibilità e della licenza dell'Ufficio delle dogane di Bolzano.

Art. 36.

Rifornimento self-service di metano per autotrazione

1. Per il rifornimento di metano in modalità *self-service* di cui all'art. 50 della legge, il soggetto gestore della stazione di servizio o di rifornimento consegna, solo a quegli utenti che egli stesso ha informato sull'uso corretto del distributore *self-service* e il cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizzazioni in corso di validità, una chiave elettronica che autorizza l'azionamento del sistema «pre-

pay». L'utente autorizzato/autorizzata firma per ricevuta la presa in carico della chiave elettronica, che può utilizzare soltanto personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna la consegna, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di questo sistema di rifornimento.

2. L'utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo di due anni, e il rinnovo dell'uso della stessa è possibile solo previa verifica, da parte del soggetto gestore della stazione di servizio o di rifornimento, del perdurare dell'idoneità sia dell'utente che del veicolo.

Art. 37.

Verifica periodica di conformità degli impianti

1. La verifica periodica degli impianti, da effettuarsi entro e non oltre quindici anni dalla precedente, è svolta da un ingegnere/un'ingegnera o un altro tecnico abilitato/un'altra tecnica abilitata, incaricato/incaricata dalla titolare dell'autorizzazione dell'impianto, mediante perizia giurata che attesti la conformità dell'impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche.

2. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 1 e a seguito di richiesta motivata del/della titolare dell'autorizzazione, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale economia può concedere una proroga di massimo sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Se tale termine non viene rispettato, l'impianto deve essere sospeso fino a quando la conformità dell'impianto non viene confermata ai sensi del comma 1.

3. Il/La titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio provinciale commercio e servizi la perizia giurata almeno 9 mesi prima della scadenza del termine di quindici anni.

4. L'Ufficio delle dogane di Bolzano o i titolari delle autorizzazioni dovranno fornire alla Ripartizione provinciale economia, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sulle quantità di carburante erogate da ciascun punto vendita nel corso dell'anno precedente.

Art. 38.

Prelievo di carburante in recipienti mobili

1. Il prelievo di carburante in recipienti mobili presso gli impianti stradali e presso i rivenditori all'ingrosso da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a cento litri e inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di trasporti pericolosi, è soggetto a comunicazione di prelievo alla Ripartizione provinciale economia. Il rifornimento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una apposita attestazione rilasciata dalla Ripartizione provinciale economia e dotati di un recipiente omologato nel rispetto del codice della strada.



Art. 39.

Revoca dell'autorizzazione

1. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale economia revoca l'autorizzazione e ordina la chiusura dell'impianto stradale di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

a) se l'impianto non inizia l'attività entro il termine di cui all'art. 34, comma 7;

b) se l'impianto non supera con esito positivo la verifica di conformità di cui all'art. 37, ovvero non vengono osservate le prescrizioni impartite nel termine stabilito;

c) se viene sospesa l'attività senza l'autorizzazione prevista dal presente regolamento;

d) per inosservanza, da parte del/della titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dal presente regolamento, qualora la inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza, la continuità e regolarità dell'attività di distribuzione di carburanti;

e) per motivi di pubblico interesse; in tal caso il/la titolare dell'autorizzazione è indennizzato/indennizzata per il solo valore residuo degli impianti, da determinare mediante stima dell'Ufficio provinciale estimo ed espropri, salvo che l'autorizzazione revocata sia sostituita da un'altra autorizzazione.

2. Se l'impianto viene modificato senza la prevista autorizzazione, si procede alla revoca e chiusura della sola parte di impianto illegittimamente attivata.

3. Le autorità competenti possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività dell'impianto ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico.

Sezione II

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AD USO PRIVATO INTERNO

Art. 40.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno, di seguito «distributore fisso di carburante», si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per autotrazione, installato nel sedime di stabilimenti, di magazzini e simili, e comunque all'esterno degli edifici, destinato esclusivamente al rifornimento di autoveicoli, macchine operatrici di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 285/1992, elicotteri, aeromobili e natanti in proprietà delle imprese o enti pubblici richiedenti, ovvero in locazione sulla base di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine;

b) per impianto mobile di distribuzione di carburante ad uso privato interno, di seguito «distributore mobile di carburante», si intende un complesso unitario costitui-

to da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per autotrazione fino a nove metri cubi di capacità di stoccaggio.

Art. 41.

Distributori fissi di carburante

1. L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante sono soggetti ad autorizzazione, che è rilasciata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale economia al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica degli impianti.

2. L'impianto può essere autorizzato a prescindere dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco autoveicoli e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari a una unità. Il veicolo avente una capacità di carico inferiore, immatricolato come autocarro, è considerato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autobus con una capienza di almeno quaranta posti è considerato pari a una unità e i veicoli destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del/della conducente, sono considerati pari a mezza unità. Le macchine operatrici sono considerate ciascuna come un'unità. Ogni altro autoveicolo, così come anche i piccoli apparecchi azionati da un motore diesel non rientranti nelle categorie menzionate sono considerati pari a un quarto di unità.

3. Il requisito delle cinque unità non si applica nelle seguenti casi:

a) per i mezzi battipista;

b) per gli elicotteri;

c) per gli aeromobili rifornibili con carburante per aeromobili;

d) per i natanti;

e) nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico;

f) se la sede operativa dell'azienda si trova ad almeno 15 chilometri dall'impianto stradale di distribuzione carburanti più vicino.

4. L'autorizzazione per distributori fissi di carburante destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata anche all'ente pubblico che svolge il servizio. La gestione dell'impianto può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmessa all'Ufficio provinciale commercio e servizi. Nel caso di imprese affidatarie di un pubblico servizio, i mezzi utilizzati possono essere di proprietà dell'ente che ha affidato il servizio.

5. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di distributori privati interni per l'erogazione di gas metano possono, previo nulla osta da parte della Ripartizione provinciale economia, stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica



al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà o utilizzati ad altro titolo da detti enti o aziende.

6. Le imprese titolari dell'autorizzazione per distributori fissi di carburante possono far rifornire presso i propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché queste ultime dispongano di un parco automezzi e macchine operatrici di almeno cinque unità e detengano:

a) una partecipazione minima del 30 per cento nell'impresa titolare dell'autorizzazione, o viceversa, oppure

b) esista una coincidenza dei soci per almeno l'80 per cento.

7. I consorzi sono autorizzati all'installazione di un distributore fisso di carburante nella sede del consorzio. Tutti i soci del consorzio devono essere attivi nel settore dei trasporti e soddisfare i requisiti di cui al comma 2. I soci del consorzio possono utilizzare il distributore fisso di carburante esclusivamente per il rifornimento del proprio parco automezzi e macchine operatrici.

Art. 42.

Domanda di autorizzazione

1. Il comune competente per territorio deve inoltrare, entro cinque giorni dalla ricezione, tutte le domande di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) o le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) relative all'installazione, al trasferimento o alla modifica del distributore fisso di carburante alla Ripartizione provinciale economia.

2. La domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo, deve essere inviata dall'impresa richiedente in formato PDF tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio provinciale commercio e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata un'autocertificazione del soggetto richiedente, nella quale questi dichiara:

a) le generalità e la ragione sociale, nonché la residenza o la sede sociale;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché quelli di cui all'art. 8 della legge;

c) l'ubicazione e la sede/l'indirizzo dell'impianto;

d) i tipi di carburante per i quali si chiede l'autorizzazione;

e) la capacità in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, di olio esausto e di urea (AD-Blue), che il richiedente intende detenere presso l'impianto;

f) il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda da rifornire.

4. Oltre ai dati di cui al comma 3, va allegata la dichiarazione del tecnico qualificato incaricato/della tecnica qualificata incaricata di osservare, nella realizzazione dell'impianto, le prescrizioni in materia di tutela del paesaggio e quelle contenute negli strumenti urbanistici, le

disposizioni di carattere fiscale e tributario, le norme in materia di prevenzione incendi, di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di tutela dei beni storici ed artistici.

5. A seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e dell'inoltro dello stesso all'Ufficio provinciale commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale economia conferma con apposita comunicazione la sussistenza dei requisiti amministrativi per l'installazione, il trasferimento o la modifica del distributore fisso di carburante.

6. Il rigetto delle domande di autorizzazione è disposto con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale economia.

7. Fermi restando i termini stabiliti dalla legge provinciale n. 9/2018 in ordine all'efficacia e alla decadenza dei titoli edilizi, per l'installazione, il trasferimento o la modifica dell'impianto è fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

8. Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica dell'impianto, dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell'impianto inviata per conoscenza dal comune competente all'Ufficio provinciale commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale economia rilascia all'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto del distributore fisso di carburante.

9. Il distributore fisso di carburante può essere messo in funzione a partire dal momento del rilascio dell'autorizzazione della direttrice/del direttore della ripartizione economia e della licenza di esercizio o dell'autorizzazione dell'Ufficio delle dogane di Bolzano.

10. L'Ufficio provinciale commercio e servizi effettua, in collaborazione con l'ufficio provinciale prevenzione incendi e l'ufficio provinciale tutela acque, controlli a campione per verificare la conformità dell'impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche.

Art. 43.

Distributori mobili di carburante

1. L'installazione e l'esercizio temporaneo di distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'interno sono consentiti, purché il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente sul posto, per i seguenti soggetti e attività:

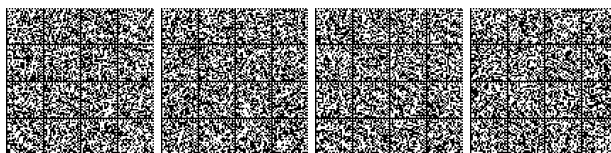
a) per gli enti o le imprese che hanno stipulato un accordo con un ente che presta un servizio pubblico di emergenza;

b) per cave, cantieri edili, ferroviari e stradali;

c) per attività svolte da elicotteri, per servizi di emergenza, operazioni antincendio e simili.

2. L'installazione e l'esercizio di un distributore mobile di carburante è consentito, previa presentazione della comunicazione di inizio attività all'ufficio provinciale commercio e servizi. Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento di approvazione del tipo di impianto, emanato dal Ministero dell'interno;



b) copia del relativo titolo abilitativo previsto dalla legge provinciale n. 9/2018, oppure

c) l'autorizzazione paesaggistica per interventi non essenziali nel paesaggio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del presidente della giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche.

3. Sono consentiti l'installazione e l'esercizio temporaneo, per un periodo massimo di un anno, di distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno, da parte di imprese che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione per un distributore fisso di carburante, ma che temporaneamente non dispongono del terreno necessario per realizzarlo, oppure che sono in fase di costruzione o ristrutturazione della propria sede aziendale. Lo stesso vale anche per le imprese che stanno ristrutturando la propria sede, ma che sono già in possesso dell'autorizzazione per un distributore fisso di carburante. L'intero parco mezzi dell'impresa richiedente può essere rifornito con tale distributore mobile.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, che può essere prorogato al massimo di un ulteriore anno solo in casi motivati, l'impresa è obbligata a realizzare il distributore fisso di carburante, pena la decadenza dei requisiti per l'esercizio del distributore di carburante mobile.

5. Per l'utilizzo di autocisterne mobili destinate al rifornimento di aerei o elicotteri non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Dette autocisterne devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di protezione antincendio e di trasporto di merci pericolose. Il quantitativo annuale di carburante erogato deve essere comunicato all'Ufficio delle dogane di Bolzano.

Art. 44.

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, della legge, i rivenditori all'ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in Provincia di Bolzano sono tenuti a comunicare in forma digitale, entro il 15 gennaio di ogni anno, all'ufficio provinciale commercio e servizi l'elenco dei loro clienti, con tutti i dati di contatto, i quantitativi di carburante fornito nell'anno precedente e il luogo di destinazione delle forniture.

2. I titolari e gli esercenti di distributori di carburante, sia fissi che mobili, devono osservare le prescrizioni di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Devono inoltre tenere un registro di carico e scarico. I titolari e gli esercenti di impianti con serbatoi di capacità totale da un metro cubo fino a cinque metri cubi devono trasmettere in forma digitale all'ufficio provinciale commercio e servizi, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante erogati nell'anno precedente. I titolari e gli esercenti di impianti con serbatoi di capacità superiore a cinque metri cubi devono trasmettere un analogo prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante erogati nell'anno precedente all'Ufficio delle dogane di Bolzano e per conoscenza all'ufficio provinciale commercio e servizi. L'Ufficio delle dogane di Bolzano

comunica alla Ripartizione provinciale economia, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi di carburante erogati nell'anno precedente dagli impianti di carburante con una capacità superiore a cinque metri cubi.

3. Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali nonché delle norme e procedure di prevenzione incendi, ai titolari di distributori, serbatoi e contenitori mobili della capacità massima di un metro cubo di cui al comma 4, lettera c), non è richiesta la comunicazione di inizio attività. I titolari di tali impianti sono tenuti a trasmettere in forma digitale all'ufficio provinciale commercio e servizi, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante acquistati nell'anno precedente.

4. Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali nonché delle norme e procedure di prevenzione incendi, le disposizioni di cui alla presente sezione II, non si applicano:

a) ai distributori di carburante ad uso proprio per l'agricoltura, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta;

b) ai distributori di carburante ad uso privato interno, situati all'interno delle aree di pertinenza di amministrazioni pubbliche statali;

c) ai distributori di carburante mobili, del tipo approvato dal Ministero dell'Interno, nonché ai serbatoi e contenitori, conformi alle norme di sicurezza vigenti, della capacità massima di un metro cubo, se destinati al rifornimento di sole macchine operatrici delle imprese stesse; per i servizi di emergenza e i servizi che possono essere effettuati solo in loco può essere rifornito anche il parco mezzi dell'impresa.

5. Presso il distributore fisso di carburante deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartello con la seguente dicitura: «Impianto Privato Interno ad uso esclusivo dei mezzi dell'impresa».

6. Il carburante può essere destinato unicamente al rifornimento del parco mezzi in proprietà dell'impresa, ovvero in locazione sulla base di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, ed è quindi esclusa la cessione di carburante a terzi.

7. I serbatoi devono essere dotati di targhetta riportante l'indicazione del prodotto e la capacità.

8. La colonnina dell'erogatore deve essere priva di indicatore del prezzo del carburante, nonché di marchi commerciali di compagnie petrolifere.

Art. 45.

Disattivazione

1. Qualora non sussistano più i requisiti per l'esercizio di un distributore fisso di carburante, questo può essere disattivato per un periodo massimo di tre anni. Trascorso tale termine, l'autorizzazione è revocata.

2. In caso di disattivazione dell'impianto, i prodotti residui presenti nei serbatoi devono essere smaltiti da un'impresa autorizzata. A tal fine i serbatoi devono essere chiusi e sigillati. La disattivazione deve essere comunicata al comune competente, all'ufficio provinciale tutela acque e all'ufficio provinciale commercio e servizi.



Alla comunicazione va allegata copia dell'attestazione dell'impresa che ha eseguito la pulizia dei serbatoi e copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

Art. 46.

Modifiche ai distributori fissi di carburante

1. Le seguenti modifiche ai distributori fissi di carburante sono soggette ad autorizzazione dell'ufficio provinciale commercio e servizi in osservanza delle disposizioni dell'art. 42 del presente regolamento e della legge provinciale n. 9/2018:

- a) installazione di nuovi serbatoi;
- b) installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
- c) sostituzione di un prodotto già esistente in un impianto con un nuovo prodotto o aggiunta di un nuovo prodotto;
- d) spostamento del solo serbatoio oppure del serbatoio e dell'erogatore, anche nella stessa area.

2. Non sono soggette ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione all'ufficio provinciale commercio e servizi, le seguenti modifiche ai distributori fissi di carburante:

- a) mera sostituzione di serbatoi con altri serbatoi;
- b) sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione o a erogazione multipla per diversi tipi di prodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;
- c) cambio di destinazione delle colonnine erogatrici o dei serbatoi, limitatamente ai carburanti rientranti nelle categorie già autorizzate per l'impianto esistente, a condizione che non si aggiunga o elimini alcun prodotto;
- d) realizzazione e aumento della capacità dei depositi di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- e) realizzazione e aumento della capacità dei depositi di stoccaggio degli oli esausti;
- f) spostamento della colonnina di erogazione anche all'interno della stessa area.

3. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione della mera sostituzione dei serbatoi, comportano un aumento del rischio e devono essere effettuate nel rispetto delle norme e procedure di prevenzione incendi.

4. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi alle prescrizioni della legge provinciale n. 9/2018.

5. Restano fermi gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, concernenti la comunicazione al comune e agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento della segnalazione certificata di agibilità e della licenza per l'esercizio o dell'autorizzazione dell'Ufficio dogane di Bolzano.

Art. 47.

Verifica periodica di conformità dei distributori fissi di carburante

1. La verifica periodica di conformità degli impianti autorizzati e delle eventuali modifiche apportate agli stessi, da eseguire entro e non oltre quindici anni dalla precedente, è effettuata da un ingegnere/un'ingegnera o un altro tecnico abilitato/un'altra tecnica abilitata, incaricato/incaricata dal/dalla titolare dell'autorizzazione dell'impianto, mediante perizia giurata attestante la conformità dell'impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche. L'esito della verifica periodica è subordinato anche all'effettuazione dei controlli prescritti nei settori della prevenzione incendi e della tutela delle acque.

2. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 1 e a seguito di richiesta motivata del/della titolare dell'autorizzazione, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale economia può concedere una proroga di massimo sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Se tale termine non viene rispettato, l'impianto deve essere sospeso fino a quando la conformità dell'impianto non viene confermata ai sensi del comma 1.

Art. 48.

Revoca dell'autorizzazione

1. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale economia revoca l'autorizzazione e/o ordina la chiusura del distributore di carburante, fisso o mobile, nei seguenti casi:

- a) se l'impianto non viene messo in esercizio entro il termine di cui all'art. 42, comma 7;
- b) se l'autorizzazione della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale economia è già stata rilasciata e il comune competente dichiara l'irricevibilità della segnalazione certificata di agibilità; in assenza di gravi motivi può essere disposta la disattivazione dell'impianto, fintanto che non saranno soddisfatti i requisiti e le prescrizioni per ottenere l'autorizzazione;
- c) se si apportano modifiche all'impianto senza autorizzazione, nei casi in cui è prevista, o se la destinazione d'uso dell'impianto è diversa da quella originariamente prevista;
- d) se in un impianto, fisso o mobile, vengono meno le condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività;
- e) per inosservanza, da parte del/della titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dal presente regolamento, nel caso in cui l'inadempienza sia riconosciuta di gravità tale da compromettere la sicurezza;
- f) nel caso di reiterata violazione della norma inerente alla cessione di carburante a terzi di cui all'art. 44, comma 6;
- g) nel caso di assenza dei requisiti di sicurezza e di inosservanza degli adempimenti di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e alla legge provinciale 18 maggio 2002, n. 8, e successive modifiche.



2. Le autorità competenti possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi e urgenti motivi di sicurezza.

3. Ai sensi della normativa vigente, lo smantellamento e la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto fisso devono avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla revoca dell'autorizzazione.

Capo VII

ORARI

Art. 49.

Orari di apertura e di chiusura

1. I comuni determinano gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche svolto nei mercati, nei posteggi isolati, nelle fiere, durante le manifestazioni promozionali/commerciali e per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nel rispetto in particolare della quiete pubblica.

2. L'orario di servizio degli impianti di distribuzione carburanti, funzionanti con la presenza del soggetto gestore, si articola dalle ore 06,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di quarantadue ore. Nel rispetto di tali limiti, il soggetto gestore può determinare liberamente l'orario di servizio, senza superare comunque le undici ore giornaliere.

Capo VIII

SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 50.

Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. L'attività di commercio in sede fissa e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica possono essere sospese per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 può essere prorogato, anche più volte, su richiesta motivata in relazione a eventi o fatti non imputabili all'interessato/interessata, per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi per volta.

3. La comunicazione di sospensione dell'attività di cui al comma 1 va presentata al comune competente per territorio, tramite il SUAP, contestualmente alla data di sospensione o comunque entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

Art. 51.

Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione di carburanti

1. La sospensione dell'attività di distribuzione di carburante per un periodo pari o inferiore a trenta giorni consecutivi è soggetta a comunicazione all'Ufficio pro-

vinciale commercio e servizi. Per periodi superiori, la sospensione deve essere autorizzata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale economia, previa richiesta motivata.

2. La sospensione è di norma autorizzata per un periodo massimo di tre anni in un quinquennio, prorogabile per comprovate e documentate cause di forza maggiore.

3. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività per più di trenta giorni senza la prescritta autorizzazione sono diffidati a riprenderla entro un termine massimo di trenta giorni, pena la revoca dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Il medesimo provvedimento è adottato qualora, alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata, si accerti il perdurare dell'inattività dell'impianto.

Art. 52.

Variazioni relative all'attività commerciale

1. Salvo quanto previsto all'art. 53, comma 3, e all'art. 54, comma 3, la variazione del/della legale rappresentante, la variazione della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale di cui all'art. 1, comma 2, della legge, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, nonché le trasformazioni societarie non conseguenti a trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte sono soggette a comunicazione da inoltrare tramite il SUAP al comune competente per territorio. La comunicazione va inoltrata entro trenta giorni dalla variazione e non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione o la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 53.

Disposizioni per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. La segnalazione certificata di inizio attività per subingresso di cui all'art. 57 della legge non è richiesta, qualora alla cessazione del contratto di affitto di azienda, o di ramo d'azienda, il/la titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività. In tal caso va presentata la comunicazione di cessazione attività di cui all'art. 56 del presente regolamento.

2. Con riferimento all'art. 57, in particolare al comma 7, e all'art. 31 della legge, in caso di scadenza del contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda, o in caso di risoluzione o rescissione del contratto, la reintestazione del titolo abilitativo al/alla titolare originario/originaria non configura un'ipotesi di subingresso. In tal caso il comune procede annualmente alla verifica della regolarità contributiva del/della titolare originario/originaria ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera a), della legge. Nel caso di successivo affitto o di successiva cessione di azienda o di ramo di azienda, il comune procede alla verifica della regolarità contributiva sia nei confronti del/della titolare originario/originaria (cedente) che del/della subentrante.

3. In caso di reintestazione del titolo abilitativo al/alla titolare originario/originaria di cui al comma 2, questi/questa è comunque tenuto/tenuta a comunicare al comune



competente, entro trenta giorni, l'avvenuta reintestazione del titolo abilitativo, utilizzando la modulistica di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 54.

Disposizioni per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti

1. Il trasferimento della titolarità di un impianto stradale di distribuzione carburanti comporta il trasferimento della relativa autorizzazione.

2. Il soggetto subentrante deve comunicare all'ufficio provinciale commercio e servizi, entro trenta giorni dal subingresso, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 della legge nonché dei requisiti di cui all'art. 34, comma 4 del presente regolamento. Una copia del contratto notarile relativo al trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda, di un ramo d'azienda, ecc., deve essere presentata all'Ufficio provinciale commercio e servizi.

3. Le modifiche della ragione sociale, della composizione degli azionisti e simili devono essere comunicate all'Ufficio provinciale commercio e servizi entro trenta giorni. In questo caso non verrà rilasciata una nuova autorizzazione.

Art. 55.

Disposizioni per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato interno

1. Il trasferimento della titolarità di un distributore fisso di comporta il trasferimento della relativa autorizzazione.

2. Il soggetto subentrante deve comunicare all'ufficio provinciale commercio e servizi, entro trenta giorni dal subingresso, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 della legge, nonché dei requisiti di cui all'art. 41, comma 2, del presente regolamento. Una copia del contratto notarile relativo al trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda, di un ramo d'azienda, ecc., deve essere presentata all'Ufficio provinciale commercio e servizi.

3. Le modifiche della ragione sociale, della composizione degli azionisti e simili devono essere comunicate all'ufficio provinciale commercio e servizi entro trenta giorni. In questo caso non verrà rilasciata nuova autorizzazione.

Art. 56.

Cessazione dell'attività commerciale

1. La cessazione delle attività commerciali di cui all'art. 1, comma 2, della legge, è soggetta a comunicazione, da inoltrare tramite il SUAP al comune competente per territorio entro trenta giorni dalla cessazione.

2. Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto stradale di distribuzione carburanti, deve essere richiesto il titolo edilizio prescritto per la demolizione delle strutture esistenti. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

a) la cessazione delle attività dell'impianto per le quali è stato autorizzato;

b) l'adeguamento dell'area alle previsioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP), del piano di attuazione (PdA) e del piano strategico provinciale (PSP);

c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, come previsto dalla vigente normativa, entro un termine massimo di sei mesi dalla cessazione dell'attività;

d) la bonifica del suolo e delle acque ai sensi della deliberazione della giunta provinciale n. 102 del 9 febbraio 2021.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Disposizioni transitorie

1. Qualora, all'entrata in vigore del presente regolamento, la modulistica di cui all'art. 2, comma 1, non sia ancora disponibile, si possono utilizzare i moduli corrispondenti già disponibili presso il SUAP, purché conformi alla legge e al presente regolamento.

2. Qualora i moduli già disponibili presso il SUAP non siano pienamente conformi alla legge e al presente regolamento, l'interessato/l'interessata è comunque legittimato/legittimata a utilizzarli. L'interessato/l'interessata sarà invitato/invitata dal comune ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni per conformarsi alla legge e al presente regolamento.

3. In deroga al comma 2, nelle more della definizione della modulistica di cui all'art. 2 del presente regolamento, i procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge, sottoposte a regime autorizzatorio, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, al relativo regolamento d'esecuzione, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, nonché alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

4. I punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica legittimamente avviati ai sensi dell'art. 71, comma 1, della legge, nel periodo tra il 6 dicembre 2019 — data di entrata in vigore della legge — e l'entrata in vigore del presente regolamento, e non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 14 del presente regolamento possono proseguire la loro attività.

5. In attesa dell'approvazione dell'intesa citata all'art. 15 del presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 71, comma 1, della legge.

6. Nel caso in cui, nel periodo tra il 6 dicembre 2019 — data di entrata in vigore della legge — e l'entrata in vigore del presente regolamento, sia avvenuto un affidamento di reparto non conforme alla disciplina di cui all'art. 9, il/la



titolare dell'esercizio commerciale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque previa disponibilità della relativa modulistica di cui all'art. 2, è tenuto/tenuta a inoltrare la comunicazione di cui all'art. 9, comma 1, pena l'assunzione di responsabilità diretta dell'operato del soggetto gestore, e a soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 3.

7. Le disposizioni di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 3359 del 24 settembre 2001, in riferimento alla tabella riservata agli «esercizi di bottiglieria», continuano a trovare applicazione per quegli esercizi commerciali di bottiglieria che hanno iniziato legittimamente la propria attività prima dell'approvazione del presente regolamento. Il trasferimento della gestione o della proprietà delle predette attività commerciali è consentito.

8. Ai fini dell'applicazione dell'art. 62, comma 1, della legge, se il sequestro riguarda prodotti non deperibili, questi dovranno essere messi in deposito in attesa dell'eventuale provvedimento di confisca e della successiva destinazione. Qualora siano sequestrate merci deperibili quali prodotti alimentari, se è disponibile un idoneo e adeguato deposito, igienicamente preservato, l'autorità competente provvederà affinché esse vengano messe in tale deposito in attesa dell'eventuale provvedimento di confisca, riservandosi di decidere sull'eventuale successiva destinazione. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un idoneo deposito, i prodotti alimentari sequestrati dovranno essere distrutti o — purché nel rispetto della normativa di settore circa il relativo termine minimo di conservazione o data di scadenza ai sensi in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011 e del regolamento (CE) n. 852/2004, e successive modifiche — devoluti a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono fini di assistenza o di beneficenza o a favore di famiglie bisognose individuate dai servizi sociali.

Art. 58.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il “nuovo ordinamento del commercio”»;

b) il decreto del presidente della provincia 7 luglio 2008, n. 32 «Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi»;

c) la deliberazione della giunta provinciale n. 1990 del 18 giugno 2001 «Approvazione dei criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39 (modificati con delibera n. 4362 del 3 dicembre 2001 e delibera n. 1017 del 4 aprile 2005; vedi anche delibera n. 3300 del 12 settembre 2005)»;

d) la deliberazione della giunta provinciale n. 4036 del 12 novembre 2001 «Approvazione degli indirizzi e criteri programmatori provinciali per un razionale svi-

luppo dell'apparato distributivo, da osservare nella predisposizione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, a carattere vincolante, rispettivamente per le medie e le grandi strutture di vendita»;

e) la deliberazione della giunta provinciale n. 1703 del 22 giugno 2009 «Linee guida per la qualificazione commerciale dei centri storici in Provincia di Bolzano - art. 3-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7»;

f) la deliberazione della giunta provinciale n. 1494 del 7 maggio 2007 «Approvazione delle direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica».

Art. 59.

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano 23 maggio 2022

Il Presidente: KOMPATSCHER

23R00083

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

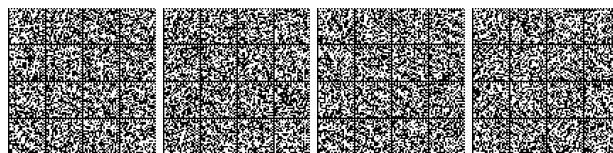
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2022, n. 0118/Pres.

Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), art. 2, comma 43, che, al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica nei territori montani di cui all'allegato A dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di immobili per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi,



di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi tali immobili per un periodo non inferiore a dieci anni;

Rilevato che la finalità sottesa all'istituzione dei contributi sopra citati è volta a incrementare i livelli qualitativi delle unità immobiliari, situate in zone svantaggiate, proposte dai proprietari persone fisiche che affidano la gestione delle stesse agli alberghi diffusi, incentivando in tal modo l'offerta turistica regionale;

Atteso che il proprietario dell'unità immobiliare richiedente il contributo sopra indicato, in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo, si obbliga a stipulare un accordo preliminare con una società di gestione di albergo diffuso con il quale le parti si impegnano, in caso di concessione di contributo, a stipulare un contratto per la gestione dell'immobile stesso nel mercato turistico per un periodo non inferiore a dieci anni nell'ambito di un albergo diffuso;

Rilevato, altresì, che il beneficiario, può riservarsi l'uso personale di un solo immobile oggetto del contributo per un periodo massimo di tre settimane all'anno e salvo che il contratto/regolamento interno dell'albergo diffuso non preveda un periodo inferiore e comunque in conformità con le modalità stabilite dal contratto/regolamento interno stesso;

Considerato che il comma 44 dell'art. 2, legge regionale n. 24/2021 stabilisce che con regolamento di attuazione sono individuati modalità e termini di concessione dell'incentivo di cui al comma 43 del medesimo articolo;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1221 di data 26 agosto 2022, con la quale è stato approvato il testo del «Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1221 di data 26 agosto 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini per la concessione di contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari situate nei territori montani di cui all'allegato A dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24. (Legge di stabilità), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) albergo diffuso: struttura ricettiva alberghiera di cui all'art. 22, comma 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che abbia presentato regolare SCIA presso il comune di competenza per lo svolgimento dell'attività, iscritta al registro delle imprese e al portale informatico WEB TOUR;

b) unità immobiliari: unità abitative aventi la composizione di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 approvato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.

Art. 3.

Regime di aiuto

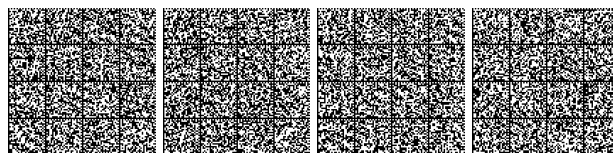
1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo i proprietari persone fisiche di unità immobiliari situate nei territori montani di cui all'allegato A dell'art. 2 della legge regionale n. 33/2020, per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi per un periodo non inferiore a dieci anni.



2. Il proprietario richiedente individua l'albergo diffuso, e sottoscrive, in data antecedente alla domanda, un accordo bilaterale che impegna le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'unità immobiliare oggetto di contributo per un periodo minimo di dieci anni.

3. Il beneficiario può riservare ad uso personale una sola unità immobiliare per un periodo massimo di tre settimane all'anno e salvo che il contratto/regolamento interno dell'albergo diffuso non preveda un periodo inferiore e comunque in conformità con le modalità stabilite dal contratto/regolamento interno stesso.

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità immobiliari;
- b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nelle unità immobiliari.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Per i lavori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative a:

- a) rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
- b) rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
- c) rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
- d) riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
- e) riparazione, integrazione o rinnovamento di:
 - 1) impianto elettrico;
 - 2) impianto di riscaldamento;
 - 3) impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
 - 4) impianto antifurto;
- f) installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
- g) installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne;
- h) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Per gli acquisti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) sono ammissibili:

- a) acquisto di arredi da interni ed esterni;
- b) acquisti di grandi elettrodomestici.

3. Sono ammissibili spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2.000,00 (duemila/00).

4. Per gli acquisti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.

5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie, e materiali di consumo, nonché oggettistica, quadri e similari.

6. Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

Art. 7.

Intensità del contributo

1. L'intensità minima e massima del contributo sono pari rispettivamente ad euro 10.000 (diecimila) ed euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità per ogni singolo beneficiario.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

2. La domanda di contributo è trasmessa alla Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze on-line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione (dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il *fac-simile* della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega) previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CNS - Carta nazionale dei servizi, CRS - Carta regionale dei servizi).

3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico richiedente.

4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

7. In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'art. 11, comma 1.

9. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:

- a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dei preventivi di spesa;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:

1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;

2) di possedere i requisiti previsti dall'art. 4 con specifica evidenza della SCIA presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016;

3) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;

c) copia dell'accordo di cui all'art. 4, comma 2;

d) solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare/socio di un'impresa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente Registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

e) in caso di comproprietà, copia della procura di cui al comma 7;

f) in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato, copia della procura di cui al comma 4.

10. La documentazione di cui al comma 9 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle «Linee guida alla presentazione della domanda» pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.



11. La relazione di cui al comma 9, lettera a), nonché le dichiarazioni di cui al comma 9, lettere b) e c) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:

- 1) con firma digitale;
- 2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.

Art. 9.

Avvio dell'iniziativa

1. Per l'avvio delle iniziative di cui all'art. 5 si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
- b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

Art. 10.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la Regione predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 11.

Istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal decreto di cui all'art. 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione causa esclusione.

3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal bando;
- b) la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui all'art. 8, comma 2 utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura;
- c) presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata di cui all'art. 8, comma 2;
- e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;
- f) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- g) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- h) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Art. 12.

Modalità di concessione del contributo

1. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande che approva le domande ammesse a contributo, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 7/2000 sulla base degli idonei requisiti previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale: www.regione.fvg.it

Art. 13.

Termini e modalità di rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000 corredata dalla documentazione di cui al comma 6.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

6. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dei lavori effettuati;
- b) copia della documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali «parlanti» che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso);
- c) dichiarazione che la documentazione di spesa trasmessa al fine della rendicontazione è conforme ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali e che la stessa è relativa all'iniziativa finanziata;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) copia del contratto stipulato con l'albergo diffuso per l'affidamento definitivo, e per la durata di dieci anni, della gestione dell'unità immobiliare oggetto del contributo.

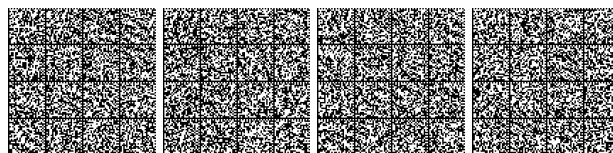
7. Le spese ammissibili a incentivazione sono comprensive dell'IIVA nel caso in cui l'imposta resti a carico del beneficiario.

8. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa:

bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

9. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;



b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

10. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

11. La copia del contratto di cui al comma 6, lettera e) può essere differita fino a centoventi giorni dopo la presentazione della rendicontazione. In tal caso l'erogazione del contributo resta sospesa.

12. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nel bando di cui all'art. 8, comma 1, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

13. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi di cui al comma 12.

Art. 14.

Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione dell'iniziativa relativa alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo per l'approvazione secondo le modalità stabilite dal bando.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di turismo procede, in fase di approvazione della rendicontazione, alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all'art. 13, comma 6 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

Art. 15.

Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 16.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge n. 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) a collocare e mantenere le unità immobiliari oggetto di contributo nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 13, comma 6, lettera e) o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente;

c) consentire ispezioni e controlli;

d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), e d), il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali obblighi entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal primo anno successivo all'avvio

del contratto, salvo successiva dichiarazione sostitutiva attestante i fatti modificativi, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo dell'anno successivo al verificarsi del fatto modificativo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione iniziale o di eventuale successiva dichiarazione qualora dovuta di cui al comma 2, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo procede ai controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. Prima di disporre i controlli previsti dal comma 3, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo ha facoltà di sollecitare l'invio di una delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

Art. 17.

Variazioni soggettive dei beneficiari

1. In caso di variazioni del proprietario dell'unità immobiliare per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 16 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al proprietario originariamente beneficiario.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 16, il proprietario subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul bando, entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il proprietario subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il Direttore del Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttoria.

Art. 18.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) non siano rispettate le modalità contenute nel bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it nella sezione dedicata;

b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

c) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il responsabile del procedimento operi ai sensi dell'art. 13, comma 5;



d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

e) non siano rispettati gli obblighi posti a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti ai sensi dell'art. 16;

f) non siano stati rispettati gli obblighi di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e d) dal soggetto subentrante secondo le seguenti modalità:

1) revoca del 100% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 16, lettere b) e d) viene meno nei primi due anni dalla concessione;

2) revoca dell'80% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 16, lettere b) e d) viene meno al terzo anno dalla concessione;

3) revoca del 50% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 16, lettere b) e d) viene meno al quarto anno dalla concessione;

4) revoca del 40% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 16, lettere b) e d) viene meno al quinto anno dalla concessione;

5) revoca del 30% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 16, lettere b) e d) viene meno al sesto anno dalla concessione;

6) revoca del 20% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 16, lettere b) e d) viene meno negli ultimi due anni dallo spirare del termine dei vincoli stessi.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

4. L'Ufficio competente entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 19.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari e alle agenzie di cui all'art. 4, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti minimi richiesti.

Art. 20.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge n. 241/1990. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2023, n. 0119/Pres.

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agroeconomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 41 del 12 ottobre 2022).

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Vista la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'art. 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

Vista la direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 14 dicembre 2016, n. 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/25/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

Vista la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

Vista la direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente afferente alla valutazione ambientale strategica (VAS);

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;



Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'art. 6, comma 1, punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonché stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;

Visto il decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole recante «Approvazione del codice di buona pratica agricola»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'art. 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Vista, altresì, la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

Atteso che l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che venga compresa nella VAS la procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

Visto il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato», modificato dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e dall'art. 21 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 recante «Approvazione del secondo piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'art. 52, comma 2-*bis* (inerente alla qua-

lifica e valorizzazione come sottoprodotto del digestato) come modificato dall'art. 21, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

Visto l'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in particolare l'art. 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato da emanarsi con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 3 comma 28 che prevede l'adozione di un apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, numeri 1), 2) e 3) del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

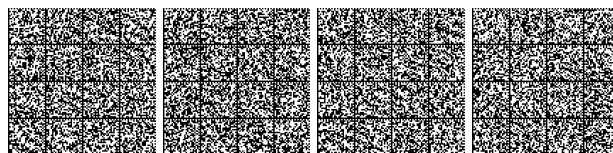
Visto il proprio decreto n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013 («Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2006»), Regolamento fertilizzanti azotati, nel seguito RFA;

Visto il proprio decreto n. 074/Pres. del 20 marzo 2018 (decreto legislativo n. 152/2006, art. 121, L.R. n. 11/2015, art. 10, Approvazione del piano regionale di tutela delle acque);

Preso atto della necessità di adeguare il RFA alle disposizioni del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 come modificato dall'art. 1, comma 527 della legge n. 160/2019 e, di recente, dall'art. 21 del decreto-legge n. 21/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali ivi previsti, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015 n. 2627, contenente «Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Viste le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4», adottate in data 28 novembre 2019 con



intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2019 contenenti indicazioni tecnico-amministrative procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022 n. 1183, recante «Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza» conseguenti al recepimento delle «Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VINCA) - direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4»;

Atteso che il RFA è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto la variante concerne modifiche minori delimitate in recepimento a subentrata normativa sovraordinata che richiede l'adeguamento e aggiornamento del vigente regolamento approvato con DPR n. 03/2013 e già sottoposto a procedura di VAS con esito favorevole, con DGR n. 58/2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022 n. 266 concernente l'approvazione in via preliminare della proposta di variante in aggiornamento del RFA per il recepimento del DM 25 febbraio 2016 come modificato dall'art. 1, comma 527, della legge n. 160/2019, che ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006 e ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione;

Preso atto che la proposta di regolamento in variante DGR n. 266/2022 è stata predisposta dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e mantiene struttura e contenuti analoghi al RFA vigente, con introduzioni volte a integrare e affinare la disciplina agroambientale delle fertilizzazioni, adeguandola a quanto stabilito dal DM 25 febbraio 2016, con particolare riferimento a:

implementazione di opportuni criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato e del digestato equiparato;

conferma, con revisioni da confronto con i MAS indicati dal DM 25 febbraio 2016, degli apporti massimi di azoto efficiente (MAE) approvati con il regolamento di cui al DPR n. 03/2013 sia per le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) sia per le zone non vulnerabili (zone ordinarie) in Friuli-Venezia Giulia;

gestione del divieto stagionale delle concimazioni azotate nelle ZVN resa in parte flessibile in rapporto alle condizioni pedoclimatiche, a mezzo «servizio agrome-teo» di avvertimento posto in capo all'OS.

ME.R. con LR n. 6/2019, ai fini di applicazioni meglio orientate nei termini sia agronomici che della tutela ambientale;

allo scopo di indurre strategie d'apporto più bilanciate dei fertilizzanti azotati anche minerali, introduzione dell'obbligo di presentazione del Piano di utilizzazione

agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi;

Considerato che, stante la complessa articolazione del provvedimento di adeguamento al DM 25 febbraio 2016, si è resa necessaria, essenzialmente per ragioni di linearità di lettura e consultazione, la formulazione di un nuovo testo di regolamento che sostituisce e abroga il regolamento (RFA), ancorché mantenga struttura per gran parte sovrapponibile e contenuti analoghi al RFA vigente;

Considerato l'aggiornamento del quadro normativo sopraggiunto con la subentrata emanazione del DL n. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, il quale all'art. 21, comma 3 ha abrogato la lettera o-bis) del comma 1, dell'art. 3 e il Capo IV-bis del titolo IV del DM 25 febbraio 2016, e con il comma 2 del medesimo art. 21 ha aggiornato il comma 2-bis, dell'art. 52 del DL n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012; e stante che l'obbligo di adeguamento ha comportato l'esigenza di conformare il RFA in esame alle nuove previsioni legislative in modo che:

1. la definizione all'art. 2, lettera dd) di digestato equiparato faccia esplicito riferimento al comma 2-bis, dell'art. 52, del DL n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, come modificato dal DL n. 21/2022;

2. gli articoli 18 Condizioni di equiparabilità e 19 Condizioni di utilizzo del digestato equiparato rimandino direttamente al comma 2-bis, dell'art. 52, del DL n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, come modificato dal DL n. 21/2022, nonché al decreto ministeriale di cui al terzo periodo del medesimo comma;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 29 luglio 2022 con cui, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, è espresso il parere ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, nel quale l'autorità competente:

stabilisce che la variante in aggiornamento del RFA di recepimento del DM 25 febbraio 2016 modificato dall'art. 1, comma 527 della legge n. 160/2019 e per successivo effetto del DL n. 21/2022 convertito con legge n. 51/2022, «non produce impatti significativi negativi sull'ambiente e sui Siti della Rete Natura 2000 e per tanto non è necessario assoggettarlo alla valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e alla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 152/2006»;

dispone che, prima dell'approvazione, il RFA preliminarmente approvato con DGR n. 266/2022 venga rivisto, inserendovi alcune modifiche, incluse quelle agli articoli 2, 18 e 19 proposte al servizio valutazioni ambientali dall'autorità procedente con nota AGFOR-GEN-2022-42483 dd. 9 giugno 2022, in adeguamento a mutata normativa prevista nel DL n. 21/2022;

Ritenuto, pertanto, di emanare il «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone



vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006», così come revisionato ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e tenuto conto delle modifiche normative apportate con DL n. 21/2022 dal legislatore statale, comprensivo degli allegati tecnici:

«Allegato A - Effluenti di allevamento: produzione di effluente di allevamento e di azoto al campo in relazione a categoria animale, tipologia di stabulazione e trattamento» (RFA - Allegato A);

«Allegato B - Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture» (RFA - Allegato B);

«Allegato C - Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione» (RFA - Allegato C);

«Allegato D - Comunicazione e piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione» (RFA - Allegato D);

«Allegato E - Strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto tra agricoltura e ambiente» (RFA - Allegato E);

«Allegato F - Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo» (RFA - Allegato F);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1258 del 5 settembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2006» nel testo aggiornato allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati tecnici A-B-C-D-E-F.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al Ministero della transizione ecologica per la successiva notifica alla Commissione europea e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.

(Omissis).

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti di allevamento, nelle acque reflue e nel digestato di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertilizzante o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, il presente regolamento disciplina:

a) le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in conformità all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato); nonché relativamente ai fanghi di depurazione, in attuazione dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformità all'art. 6, comma 1, numeri 2) e 3) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con particolare riguardo ai limiti di azoto;

b) il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) e in conformità all'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006 e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016;

c) le modalità di utilizzazione agronomica, le caratteristiche di qualità e le modalità di trattamento del digestato a partire dalla fase di produzione fino all'apporto alle colture, nel rispetto dell'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

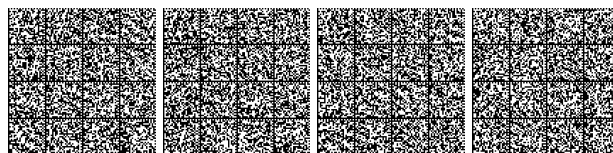
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) utilizzazione agronomica: la gestione dei fertilizzanti azotati, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno o al loro utilizzo irriguo o fertilizzante, per consentire alle sostanze nutritive in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertilizzante o correttivo sul terreno, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

b) fertilizzanti azotati: materiali e sostanze contenenti azoto utilizzati in agricoltura in ragione della loro azione concimante o ammendante sulle colture, inclusi i correttivi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;



c) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da stallatico o sue miscele con residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui derivanti da attività di piscicoltura in impianti di acqua dolce;

d) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivanti non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

e) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono equiparate ai letami le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4;

4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;

f) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono equiparati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico. Se non mescolate ai liquami, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla sezione II;

7) eventuali residui di alimenti zootecnici;

g) acque reflue: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 112, comma 1 e dell'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, dalle seguenti aziende:

1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;

2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;

3) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

4) piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera ii) del presente comma;

h) fanghi di depurazione: fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992;

i) concimi azotati: concimi minerali o concimi organici contenenti azoto così come definiti dal decreto legislativo n. 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

j) ammendanti: ammendanti come definiti dal decreto legislativo n. 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009;

k) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, anche attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;

l) accumulo temporaneo di letami: deposito temporaneo di letami effettuato in prossimità o sui terreni destinati alla loro utilizzazione;

m) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento o di acque reflue o di digestato;

n) trattamento: qualsiasi operazione, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, idonea a modificare le caratteristiche agronomiche di materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, da soli o in miscela tra loro e senza addizione di sostanze estranee, che ne valorizza gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o che ne riduce i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione;

o) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;

p) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili;

q) area aziendale omogenea:

1) nelle zone ordinarie: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 2a, 2b e 2c dell'allegato B;

2) nelle zone vulnerabili da nitrati: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica, nella medesima zona irrigua o non irrigua e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f dell'allegato B e dalla stessa precessione culturale;

r) azienda: soggetto che svolge attività di utilizzazione agronomica di fertilizzanti azotati;

s) allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 chilogrammi;

t) allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo;

u) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento durante l'anno;

v) terreni in uso a terzi: i terreni concessi in uso a terzi ai soli fini dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato;

w) scolina: fosso disposto longitudinalmente ad appezzamenti attigui per la raccolta dell'acqua in eccesso dei terreni;

x) capifosso: fossi di raccolta delle acque di scolo delle scoline o del drenaggio tubolare;

y) MAE: quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura per conseguire la resa ordinariamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, individuata nell'Allegato B;

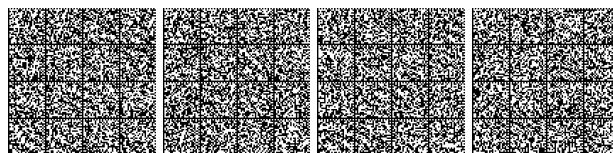
z) residui dell'attività agroalimentare: i residui di produzione individuati nell'Allegato F, originati da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, solo se derivano da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/1993 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/1994 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

aa) corso d'acqua: corpo idrico identificato nel Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);

bb) digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzata alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;

cc) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 13, comma 1, da sole o in miscela tra loro;

dd) digestato equiparato: materiale ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela tra loro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in



conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis, dell'art. 52 del decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

ee) impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche di idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;

ff) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'art. 13, comma 1, provenienti dall'attività svolta dalla medesima impresa;

gg) impianto interaziendale: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'art. 13, comma 1, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che hanno stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;

hh) destinatario: l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente regolamento destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;

ii) piccole aziende agroalimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi per anno e quantitativi di azoto, contenuti in tali acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 chilogrammi per anno.

Art. 3.

Criteri generali di utilizzazione agronomica

1. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) un effetto concimante o ammendante nel suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;

c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;

d) il rispetto delle misure di conservazione sitospecifiche o dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, delle norme di tutela per i biotopi naturali individuati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e della disciplina di tutela degli *habitat* costituenti prati stabili ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili).

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è esclusa dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006, come previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, purché siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati dal presente regolamento.

Capo II

ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE ZONE ORDINARIE

Sezione I

Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

Art. 4.

Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti

1. L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietato:

a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'art. 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;

h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

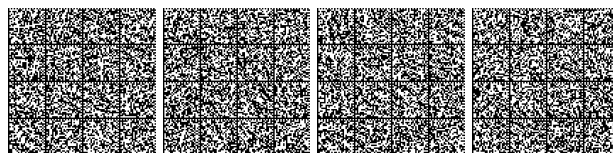
i) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 99/1992;

j) in tutti gli *habitat* di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli *habitat* Natura 2000 consultabile dalla piattaforma geografica WEBGIS Eagle.fvg (WEBGIS Eagle.fvg) e dall'Infrastruttura regionale di dati ambientali e territoriali per il Friuli-Venezia Giulia (IRDAT-FVG), eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli *habitat* delle formazioni erbose mesofile (6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *sanguisorba officinalis*) e 6520 - praterie montane da fieno), per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione;

k) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRTAT-FVG, eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per i prati concimati (*habitat* 6510 di cui alla direttiva 92/43/CEE) delle tipologie indicate nell'allegato A della legge regionale n. 9/2005 come B1) Arrenatereti e B2) Poo-Loliet.

2. Fermo restando quanto disciplinato al comma 1 per i letami e i materiali a essi equiparati, l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli altri ammendanti è vietato:

a) in tutti gli *habitat* di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli *habitat* Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRTAT-FVG;



b) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

Art. 5.

Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi equiparati

1. L'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2007, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;

h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

i) nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

j) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando i liquami vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;

k) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

m) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attività ricreative o destinate a uso pubblico;

n) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

o) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 99/1992;

p) in tutti gli *habitat* di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli *habitat* Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;

q) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

2. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati è consentito nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) l'applicazione non supera, nell'area aziendale omogenea, la dose massima di 170 chilogrammi di azoto al campo ad ettaro per anno;

b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di pre-aratura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione del liquame con tempestivo interrimento;

c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;

d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

3. Nelle zone individuate dall'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) l'applicazione dei liquami e dei materiali a essi equiparati su pendenze superiori al 20 per cento e fino al 30 per cento è permessa:

a) su appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;

b) su appezzamenti di superficie superiore a quanto previsto alla lettera a) se il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non eccede rispettivamente i 50 kg/ha di azoto al campo e 35 t/ha;

c) per le colture primaverili-estive in appezzamenti di cui alla lettera b) se, oltre a quanto previsto alla lettera b), è rispettata almeno una delle seguenti disposizioni:

1) superfici con pendenza declinante verso corpi idrici interrotte da colture seminate in bande trasversali, o da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, o da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (*run-off*) dei fertilizzanti;

2) fasce di rispetto larghe almeno 20 metri tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;

3) coltivazioni seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando tecniche di semina su sodo o minima lavorazione, atte a prevenire il *run-off*;

4) presenza di una copertura vegetale anche durante la stagione invernale.

Art. 6.

Criteri generali dei trattamenti degli effluenti di allevamento e modalità di stoccaggio

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all'utilizzazione.

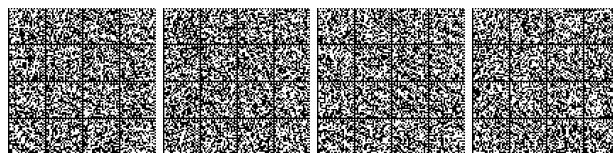
2. Nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato A è riportato l'elenco dei trattamenti funzionali alle finalità di cui al comma 1. Trattamenti per diverse tipologie di effluenti di allevamento e rendimenti diversi da quelli riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato A sono giustificati secondo le modalità di cui all'allegato A. I trattamenti non comportano l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.

3. Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze culturali e caratterizzati da una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. I contenitori garantiscono le capacità minime di stoccaggio indicate all'art. 7, commi 2, 3 e 4 e all'art. 8, commi 8 e 9.

Art. 7.

Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo temporaneo dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami avviene su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea è munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale ed è dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo o delle eventuali acque di lavaggio della platea.



2. Fatti salvi provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio non è inferiore al volume dei letami prodotti in novanta giorni.

3. Per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrare entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

4. La capacità di stoccaggio è calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo: a tal fine, se non sussistono esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei letami individuato per categoria di animale e tipo di stabulazione dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato A.

5. Il calcolo della superficie della platea è funzionale al tipo di materiale stoccato. Per ottenere la superficie in metri quadri della platea, il volume di stoccaggio, individuato ai sensi dei commi 2 e 4, è diviso per i valori di altezza media riferiti ai seguenti materiali:

- a) 2 metri per il letame;
- b) 2 metri per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli e cunicoli;
- c) 2,5 metri per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- d) 1,5 metri per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico o meccanico di liquami;
- e) 1 metro per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- f) 1,5 metri per letami sottoposti a processi di compostaggio;
- g) 3,5 metri per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65 per cento.

6. Per i materiali di cui al comma 5, lettere da a) a f), lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento chiuse, su due o più lati, con un limite di altezza eccedente le spalle di contenimento pari a un metro. Per i materiali di cui al comma 5, lettera g), lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

7. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

- a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al comma 1; per il calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli e di 0,30 metri per le altre specie;
- b) per gli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori, le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati, detti anche posatoi, degli allevamenti a terra; sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

8. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami e l'accumulo temporaneo di lettiera esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali equiparati definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letami dei medesimi.

9. L'accumulo su suolo agricolo di cui ai commi 3 e 8, è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;
- b) distanza non inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua superficiali;
- c) distanza non inferiore a 40 metri dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
- d) distanza non inferiore a 30 metri da tutti gli habitat appartenenti ai gruppi 1 (*Habitat* costieri e vegetazioni alofittiche), 2 (*Dune* marittime e interne), 3 (*Habitat* d'acqua dolce) e 7 (*Torbiere* alte, torbiere basse e paludi basse) nonché dall'*habitat* 8310 - grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
- e) distanza non inferiore a 5 metri dai prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005 e da tutti gli altri habitat;
- f) distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati;
- g) non ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;

h) durata non superiore a novanta giorni;

i) altezza media del cumulo inferiore a 2 metri;

j) dimensione del cumulo inferiore a 200 metri cubi;

k) garantita una buona aerazione della massa;

l) adozione misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo per l'accumulo temporaneo;

m) superficie del terreno, se con granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale impermeabile con uno spessore adeguato ad impedire rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.

10. I liquidi di sgrondo dei letami sono assimilati ai liquami per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, come disciplinato dall'art. 8, commi 8, 9 e 10.

11. Negli allevamenti di piccole dimensioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, i letami sono stoccati nel rispetto dei limiti di volume previsti dalle disposizioni degli enti locali e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

12. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni in materia sanitaria.

13. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei letami in applicazione del presente regolamento.

Art. 8.

Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami

1. Gli stoccaggi dei liquami sono realizzati in modo da raccogliere, nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f), numeri 5 e 6, anche i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati e le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche non contenenti sostanze pericolose, fatta eccezione per quelle derivanti dal lavaggio delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di 20 centimetri.

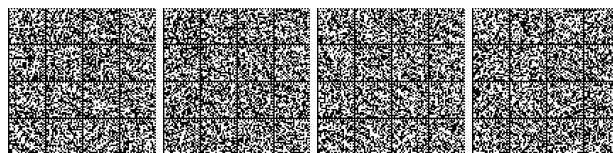
2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, se i terreni su cui sono costruiti hanno un coefficiente di permeabilità (K) superiore a $1 \cdot 10^{-7}$ centimetri al secondo, e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

4. È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra e anche nel caso in cui le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

5. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati preferibilmente in cemento armato. Sono ritenute idonee allo stoccaggio anche strutture di materiale diverso, nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) impermeabilità dovuta alla natura del terreno (coefficiente di permeabilità del fondo e delle pareti K minore di $1 \cdot 10^{-7}$ centimetri al secondo) oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) con garanzia di durata almeno decennale;



b) dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisce l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garanzia di un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;

c) dotazione di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno del contenitore adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limita le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;

d) dotazione di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo del contenitore;

e) dotazione di un sistema di estrazione del contenuto dal fondo che garantisce un completo svuotamento.

6. Ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato, nel caso di costruzione di nuovi contenitori, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, è previsto, per le aziende in cui viene prodotto un quantitativo annuo di azoto al campo superiore a 6.000 chilogrammi, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori, non comunicanti, da riempire in successione. Il prelievo a fini agronomici avviene dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

7. Il dimensionamento dei contenitori è tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione dei liquami.

8. La capacità di stoccaggio degli allevamenti, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non è inferiore al volume di liquami prodotti in:

a) novanta giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medicaie, di prati di media o lunga durata o di cereali autunno-vernini;

b) centoventi giorni per tutti gli altri casi.

9. Per il dimensionamento dei contenitori, se non sussistono esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei liquami individuato, per categoria di animale e tipo di stabulazione, nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A.

10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, negli allevamenti di piccole dimensioni la capacità di stoccaggio degli allevamenti, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non è inferiore al volume di liquami prodotti in novanta giorni.

11. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati del nuovo edificio.

12. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

13. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei liquami in applicazione del presente regolamento.

Sezione II

Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

Art. 9.

Criteri generali di utilizzazione delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue, contenenti sostanze non pericolose, è finalizzata al recupero dell'acqua e delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle medesime.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) la produzione di un effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata nonché dei tempi di distribuzione;

c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;

d) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo e delle acque comunque non connesse al ciclo produttivo;

e) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali, come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;

f) l'esclusione delle acque di lavaggio delle trattrici e macchine agricole.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

pH superiore a 8,0;

calcare totale non inferiore al 20 per mille;

buona aereazione;

soggiacenza superiore a 20 m;

tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico-agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

Tali caratteristiche sono illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o professionalità equipollenti.

4. Le acque reflue possono essere utilizzate agronomicamente anche per la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

Art. 10.

Divieti di utilizzazione agronomica e modalità di trattamento delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando le acque reflue sono distribuite nel periodo di magra e sono interrate entro il giorno successivo allo spandimento;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2007;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;

h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

i) nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

j) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando le acque reflue vengono immediatamente interrate o sono distribuite con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;



k) nei casi in cui le acque reflue possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

m) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attività ricreative o destinate a uso pubblico;

n) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

o) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 99/1992;

p) in tutti gli *habitat* di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli *habitat* Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;

q) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005, come rappresentati nell'Inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

2. L'utilizzo delle acque reflue è consentito nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali cigli-namenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) l'applicazione delle acque reflue è frazionata in più dosi;

b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di pre-aratura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento delle acque reflue entro il giorno successivo all'applicazione stessa;

c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;

d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

Art. 11.

Stoccaggio delle acque reflue

1. Gli stoccaggi delle acque reflue sono realizzati in modo da raccogliere le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche non contenenti sostanze pericolose, ad esclusione di quelle derivanti dal lavaggio delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di acque reflue da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza degli impianti. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse agli impianti sono escluse dalla raccolta nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di 20 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, se i terreni su cui sono costruiti hanno un coefficiente di permeabilità (K) superiore a $1 \cdot 10^{-7}$ centimetri al secondo, e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

4. È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra e anche nel caso in cui le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

5. I contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue sono realizzati preferibilmente in cemento armato. Sono ritenute idonee allo stoccaggio anche strutture di materiale diverso, nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) impermeabilità dovuta alla natura del terreno (coefficiente di permeabilità del fondo e delle pareti K minore di $1 \cdot 10^{-7}$ centimetri al secondo) oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) con garanzia di durata almeno decennale;

b) dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisce l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garanzia di un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;

c) dotazione di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno del contenitore, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limita le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;

d) dotazione di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo del contenitore;

e) dotazione di un sistema di estrazione del contenuto dal fondo che garantisce un completo svuotamento.

6. Il dimensionamento dei contenitori è tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione delle acque reflue.

7. La durata dello stoccaggio è commisurata ai volumi prodotti e al fabbisogno nutritivo e idrico delle colture, definito secondo i criteri indicati negli allegati B e C. In ogni caso la durata dello stoccaggio non può essere inferiore a novanta giorni.

8. Per l'ubicazione dei contenitori le autorità competenti tengono conto dei seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati;

b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

9. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che utilizza le acque reflue a fini agronomici, purché non vengano miscelate con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o rifiuti.

10. È vietata la nuova localizzazione di contenitori nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

Sezione III

Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

Art. 12.

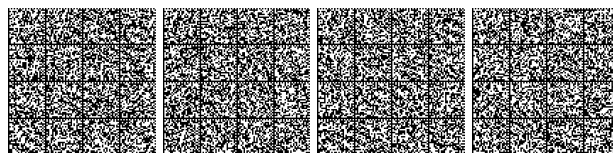
Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti in esso contenute e avviene nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal regolamento e purché le epoche e le modalità di distribuzione garantiscano un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista nell'Allegato B.

2. Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 24 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, il digestato è un sottoprodotto e non un rifiuto se il produttore del digestato dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'art. 13, comma 1;

b) è certo che il digestato viene utilizzato a fini agronomici dal produttore o da terzi. In caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorzata, la certezza dell'utilizzo si può desumere dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori, se dal documento di cessione emerge l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 22, quando dovuta;



c) il digestato è utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di cui al comma 3 purché le attività e le operazioni di trasformazione del digestato non siano finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato quali le attività e le operazioni finalizzate a migliorarne l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti;

d) il digestato soddisfa i requisiti individuati nell'Allegato F, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale.

3. Rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di:

a) «disidratazione»: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;

b) «sedimentazione»: l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;

c) «chiarificazione»: il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;

d) «centrifugazione»: il trattamento di separazione solido-liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;

e) «essiccatura»: il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;

f) «separazione solido-liquido»: l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti;

g) «strippaggio»: il processo di rimozione dell'azoto, che, agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica, sul pH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (*scrubber*);

h) «nitrificazione e denitrificazione»: il trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi, nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto;

i) «fitodepurazione»: il sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione;

j) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consente la valorizzazione agronomica del digestato o ne migliora la compatibilità ambientale.

4. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei limiti di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno nelle zone ordinarie come previsto all'art. 21, comma 2 e di 170 kg per ettaro per anno per le zone vulnerabili come previsto all'art. 32, comma 6, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.

5. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali o sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, come previsto dal PUA di cui all'art. 23. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato F.

Art. 13.

Caratteristiche del digestato destinato all'utilizzazione agronomica

1. Il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006;

b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, tale materiale non può superare il 30 per cento in termini di peso complessivo, fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) effluenti di allevamento;

d) acque reflue;

e) residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;

f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);

g) sottoprodotti di origine animale, utilizzati secondo quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Testo rilevante ai fini del SEE), nonché nelle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome;

h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).

2. È considerato digestato agrozootecnico il materiale derivante dalla digestione anaerobica dei materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h) da soli o in miscela tra loro. Le caratteristiche di qualità sono definite nell'Allegato F, parte A.

3. È considerato digestato agroindustriale il materiale derivante dalla digestione anaerobica dei materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui al comma 2, da soli o in miscela tra loro. Le caratteristiche di qualità sono definite nell'Allegato F, parte B.

Art. 14.

Divieti di utilizzazione del digestato

1. L'utilizzo del digestato è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando il digestato è distribuito nel periodo di magra;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2007;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;

h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;



i) nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

j) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando il digestato è immediatamente interrato o distribuito con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;

k) nei casi in cui il digestato può venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

m) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attività ricreative o destinate a uso pubblico;

n) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

o) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 99/1992;

p) in tutti gli *habitat* di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli *habitat* Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;

q) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005, come rappresentati nell'inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

2. L'utilizzo del digestato è consentito nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali cigionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) l'applicazione non supera la dose massima di 170 chilogrammi di azoto al campo ad ettaro per anno;

b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di pre-aratura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione del digestato con tempestivo interrimento;

c) sulle colture prative l'applicazione avviene, se possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;

d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

3. Nelle zone individuate dall'allegato A della legge regionale n. 33/2002 l'applicazione del digestato su pendenze superiori al 20 per cento e fino al 30 per cento è permessa:

a) su appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;

b) su appezzamenti di superficie superiore a quanto previsto alla lettera a) se il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non eccede rispettivamente i 50 kg/ha di azoto al campo e 35 t/ha;

c) per le colture primaverili-estive in appezzamenti di cui alla lettera b) se, oltre a quanto previsto alla lettera b), è rispettata almeno una delle seguenti disposizioni:

1) superfici con pendenza declinante verso corpi idrici interrotte da colture seminate in bande trasversali, o da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, o da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (*run-off*) dei fertilizzanti;

2) fasce di rispetto larghe almeno 20 metri tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;

3) coltivazioni seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando tecniche di semina su sodo o minima lavorazione, atte a prevenire il *run-off*;

4) presenza di una copertura vegetale anche durante la stagione invernale.

4. In caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'art. 4 e alla frazione liquida o chiarificata si applicano i divieti e limiti di utilizzazione di cui al presente articolo.

5. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;

b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, se dall'analisi effettuata sul digestato risulta la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A, dell'Allegato 5 al titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 15.

Caratteristiche di qualità e utilizzazione agronomica del digestato

1. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale sono definite nell'allegato F.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo se i materiali e le sostanze di cui all'art. 13, comma 1, lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:

a) provengono dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla stessa impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica, nel caso di impianto aziendale; provengono dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che hanno stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale, nel caso di impianto interaziendale;

b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;

c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;

d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

e) non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avviene nel rispetto del presente regolamento.

3. Il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'art. 13 non può essere utilizzato agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006.

4. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei limiti di azoto al campo previsti nell'art. 21, comma 2 per le zone ordinarie e nell'art. 32, comma 6 per le zone vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.

5. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato F. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

Art. 16.

Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali in ingresso ai digestori e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'art. 13, vengono effettuate secondo le disposizioni applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite nel capo II, sezione I per gli effluenti di allevamento e sezione II per le acque reflue. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da rispettare le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e della salute umana e la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami di cui all'art. 7 in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami di cui all'art. 8 in caso di materiali non palabili.



2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità definite all'art. 7 se il digestato ha caratteristiche di palabilità, e all'art. 8, se invece ha caratteristiche di non palabilità.

3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 8, ad eccezione di quanto disposto dal comma 6. Tali contenitori hanno una capacità di stoccaggio non inferiore al volume di digestato prodotto in 120 giorni, indipendentemente dal piano di alimentazione del digestore.

4. Le vasche e i contenitori dell'impianto di trattamento in cui avvengono i processi di digestione anaerobica o trasformazione chimico-fisica dei materiali, sono utili ai fini del computo della capacità di stoccaggio, che è calcolata in base ai volumi dei materiali in uscita dall'impianto di trattamento.

Art. 17.

Obblighi dei produttori o utilizzatori del digestato

1. Le aziende che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:

a) presentare la comunicazione e il PUA secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 per le zone ordinarie e dall'art. 33 per le zone vulnerabili da nitrati e nel rispetto di quanto precisato nell'allegato D;

b) tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto come definito in fase di autorizzazione ambientale, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;

c) redigere e conservare le registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità o di cessione del digestato a soggetti terzi;

d) rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sul documento recante: «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009», ove applicabili.

Sezione IV

Utilizzazione agronomica del digestato equiparato

Art. 18.

Condizioni di equiparabilità

1. Le condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica sono stabilite al comma 2-bis dell'art. 52 del decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, nonché dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'art. 52 del medesimo decreto-legge.

Art. 19.

Condizioni di utilizzo del digestato equiparato

1. Le condizioni di utilizzo del digestato equiparato sono stabilite al comma 2-bis dell'art. 52 del decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, nonché dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'art. 52 del medesimo decreto-legge.

Sezione V

Modalità e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati

Art. 20.

Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. Al fine di prevenire la percolazione di nutrienti nei corpi idrici, la scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato tiene conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;

b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;

c) del tipo di effluente di allevamento, di acque reflue e di digestato;

d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. Le tecniche di distribuzione assicurano:

a) l'uniformità di applicazione;

b) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi attraverso:

1) la somministrazione nel momento più idoneo alla massimizzazione dell'efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti e con le forme di azoto presenti nei fertilizzanti impiegati;

2) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati contemporaneamente allo spandimento ovvero entro ventiquattro ore, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura nelle coltivazioni erbacee e sull'interfilare gestito con inerbimento permanente nelle colture arboree;

c) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

d) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.

3. La fertirrigazione è realizzata secondo le modalità previste dall'allegato C, al fine di contenere la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e il rischio di ruscellamento dei fertilizzanti azotati.

4. In caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, è garantita una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche culturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, come previsto dal codice di buona pratica agricola (CBPA) di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola).

5. Le modalità di distribuzione delle acque reflue sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b).

6. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquido è utilizzabile per la fertirrigazione.

Art. 21.

Dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati

1. Le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto per coltura riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B e sono giustificate dal piano di utilizzazione agronomica di cui all'art. 23, ove previsto. Per la determinazione delle quantità di azoto distribuite per coltura, da confrontare con i massimi annui di azoto efficiente (MAE) indicati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B, gli apporti di azoto sono intesi come prodotto dell'azoto apportato per il pertinente coefficiente di efficienza (Ko o Kc), come previsto nell'allegato B.

2. Il quantitativo medio aziendale di azoto totale al campo apportato con:

a) effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo su terreni condotti dall'azienda;

b) digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale prodotti con effluenti di allevamento nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 comma 4;

c) fanghi di depurazione;

d) ammendanti derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo n. 75/2010, da soli o in miscela tra loro, non supera il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno; tale quantitativo è calcolato sulla base dei valori indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche nelle zone vulnerabili da nitrati, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone ordinarie.

3. La quantità di azoto totale al campo nell'area aziendale omogenea apportato con:

a) effluenti di allevamento;



b) digestato agrozootecnico o agroindustriale il cui contenuto in azoto è determinato come previsto nell'allegato F;

c) fanghi di depurazione;

d) acque reflue;

e) ammendanti,

da soli o in miscela tra loro, non supera il valore di 450 chilogrammi per ettaro e per anno.

4. Le dosi di applicazione delle acque reflue non possono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo totale delle colture.

5. Le dosi di applicazione delle diverse tipologie di digestato rispettano il bilancio di azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo previsti.

6. Le modalità di concimazione dei prati stabili naturali previste nell'allegato C della legge regionale 9/2005 si applicano agli *habitat* di cui alla direttiva 92/43/CEE indicati nell'allegato A della medesima legge regionale 9/2005 e al codice *habitat* 6520 (Praterie montane da fieno) presenti nei siti Natura 2000 previsti all'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 (Legge comunitaria 2007) e nei biotopi naturali individuati ai sensi della legge regionale n. 42/1996.

7. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, i criteri di utilizzazione irrigua e fertilizzante delle acque reflue in rapporto alle colture ed ai bilanci idrici locali sono definiti nell'allegato C.

Sezione VI

Criteri per la comunicazione, il piano di utilizzazione agronomica e il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

Art. 22.

Disciplina della comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. L'utilizzazione agronomica è effettuata previa presentazione della comunicazione, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica, da parte delle seguenti aziende che producono, effettuano lo stoccaggio o applicano al terreno gli effluenti di allevamento, le acque reflue o il digestato:

a) aziende autorizzate ai sensi del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

b) allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA), determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;

c) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A;

d) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di digestato agrozootecnico o agroindustriale per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo calcolato come previsto nell'allegato F;

e) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue.

2. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base della quantità di azoto al campo e della zona interessata.

3. La comunicazione è redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità previste nell'allegato D ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

4. La comunicazione delle imprese che producono o utilizzano digestato, redatta nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, contiene anche:

a) l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'art. 13, commi 2 e 3;

b) l'indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelle di cui all'art. 13, comma 1, specificando il soggetto fornitore;

c) per il digestato agroindustriale, gli elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'art. 15.

5. Se le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno sono suddivise tra più soggetti, questi presentano singolarmente la comunicazione relativa alla specifica attività svolta.

6. Le aziende che producono o effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato in sedi ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai fini della presentazione della comunicazione, come previsto nella tabella 1 dell'allegato D.

7. Le aziende che effettuano l'applicazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato in terreni ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai fini della presentazione della comunicazione come previsto nella tabella 1 dell'allegato D.

8. La comunicazione è compilata utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli-Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG), di cui all'art. 7, comma 24 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito della Regione, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), ed è presentata:

a) tramite «sportello SUAP» nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale;

b) direttamente tramite il S.I.AGRI.FVG, per tutte le comunicazioni preventive di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, non costituenti parte di procedimenti autorizzativi per il rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale e rientranti, sulla base di procedure informatizzate già disponibili e in uso presso la Regione, nella disciplina prevista dall'art. 4, comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

c) direttamente tramite il S.I.AGRI.FVG, per tutte le comunicazioni preventive e PUA presentati a seguito di avvio d'istanza coordinata per l'ottenimento dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e rientranti, sulla base di procedure informatizzate già disponibili e in uso presso la Regione, nella disciplina prevista dall'art. 4, comma 2 della legge n. 154/2016.

9. La comunicazione ha validità massima di cinque anni dalla data di presentazione.

10. Le aziende presentano un aggiornamento della comunicazione, con le stesse modalità di cui al comma 8, tempestivamente o comunque entro 90 giorni dall'avvenuta variazione concernente:

a) variazioni nei quantitativi di azoto prodotti o utilizzati tali da richiedere la comunicazione completa, di cui alla parte B dell'allegato D, in luogo di quella semplificata;

b) variazioni tali da comportare il potenziale superamento del valore di:

1) 340 kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, proveniente dai fertilizzanti azotati definito all'art. 21, comma 2 per le zone ordinarie;

2) 170 kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, proveniente dai fertilizzanti azotati definito all'art. 32, comma 6 per le zone vulnerabili da nitrati;

c) variazioni tali da comportare il mancato rispetto delle autonomie di stoccaggio, specifiche per categoria animale e ordinamento colturale, nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati;

d) variazione delle aree aziendali omogenee per tipologia o per aumento della superficie oltre il 30 per cento;

e) variazioni nei rapporti di uso a terzi di terreni o dei soggetti nei rapporti di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento, di acque reflue o di digestato;

f) variazioni della tipologia, quantità e caratteristiche dei materiali destinati all'utilizzazione agronomica.



11. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

12. Per i terreni in uso a terzi, i rapporti tra le aziende sono formalizzati, prima della presentazione della comunicazione, tramite un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica;

b) gli estremi identificativi dell'azienda che mette a disposizione i terreni;

c) la natura degli effluenti di allevamento o delle acque reflue o dei digestati utilizzati;

d) gli estremi identificativi e la superficie catastale dei terreni messi a disposizione;

e) la data di inizio e fine del rapporto di uso a terzi;

f) l'autorizzazione del soggetto che concede i propri terreni all'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica all'accesso al proprio fascicolo aziendale sul S.I.AGRI.FVG;

g) l'impegno reciproco delle parti a comunicare entro quindici giorni dall'applicazione al suolo, la natura e i quantitativi dei fertilizzanti azotati effettivamente impiegati.

13. Lo stesso terreno non può essere concesso in uso a più soggetti nel corso dello stesso anno solare.

14. Le deiezioni prodotte dagli animali al pascolo sono conteggiate ai fini degli obblighi di comunicazione. Nel caso di pascolo su superfici in uso o di proprietà di terzi, le deiezioni prodotte nel periodo di pascolamento sono considerate cessione di effluenti a terzi.

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 14, non è soggetta all'obbligo di comunicazione l'azienda che supera la soglia di 3.000 kg di azoto al campo all'anno a seguito della conduzione di alpeggi situati nelle zone C o D delle aree rurali di cui all'allegato 1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 23.

Piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione

1. Il piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione è presentato, secondo quanto previsto nell'allegato D, da:

a) le aziende autorizzate ai sensi del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di bestiame adulto), determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;

c) le aziende che producono o utilizzano in un anno più di 6.000 chilogrammi di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale;

d) le aziende che utilizzano in un anno più di 10.000 chilogrammi di azoto, come azoto al campo da effluenti di allevamento o come apporti da concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo n. 75/2010, singolarmente o in combinazione tra loro.

2. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentante delle aziende di cui al comma 1 che effettuano le distribuzioni, è compilato entro il 31 luglio, ha una durata massima di 5 anni e contiene le seguenti informazioni, nel rispetto di quanto previsto all'allegato B, suddivise per ogni area aziendale omogenea e per ogni annualità:

a) piano culturale annuale indicante, per ciascun'area aziendale omogenea, la coltura principale e la coltura secondaria, ove presente;

b) modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento;

c) dosi di fertilizzanti azotati calcolate in base al bilancio annuale dell'azoto in conformità a quanto definito all'art. 21, comma 3, per le aree aziendali omogenee ricadenti nelle zone ordinarie e all'art. 32, comma 7, per le aree aziendali omogenee ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati.

3. Il PUA è presentato secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 8.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le aziende presentano un aggiornamento del PUA entro 90 giorni dall'avvenuta variazione concernente:

a) la presentazione di un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 22, comma 10;

b) un incremento, superiore al 10 per cento delle quantità di azoto provenienti dai fertilizzanti azotati rispetto a quelle indicate nel documento precedente;

c) una variazione nella destinazione colturale concernente più del 20 per cento della superficie aziendale.

5. Il PUA non è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

6. Per le aziende autorizzate ai sensi del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 24.

Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone ordinarie

1. Le aziende che producono o utilizzano digestato, registrano le operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati.

2. Le aziende che effettuano l'applicazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato in terreni ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, e quelle tenute a predisporre il PUA delle pratiche di fertilizzazione per l'utilizzo in un anno di un quantitativo superiore a 10.000 chilogrammi di azoto anche da esclusivo o prevalente impiego di concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo n. 75/2010 sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati e curano la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati nel registro delle fertilizzazioni azotate di cui all'art. 34, se tenute a presentare la comunicazione o il PUA delle pratiche di fertilizzazione ai sensi dell'art. 33.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono registrate entro trenta giorni dalla loro effettuazione.

4. Il registro delle fertilizzazioni azotate è compilato sul S.I.AGRI.FVG.

5. Il registro delle fertilizzazioni azotate contiene:

a) la data dell'operazione;

b) l'indicazione dei terreni oggetto della fertilizzazione distinti tra aziendali e in uso a terzi;

c) la superficie utilizzata per la fertilizzazione;

d) la coltura in atto o prevista;

e) il tipo di fertilizzante utilizzato;

f) il titolo percentuale in azoto, fosforo e potassio, in caso di utilizzo di concimi azotati e ammendanti, i kg di azoto per tonnellata di effluenti di allevamento, digestati, acque reflue e compost;

g) la quantità di fertilizzante apportato.

6. L'utilizzatore su terreni in uso a terzi comunica le informazioni previste al comma 5 al soggetto che mette a disposizione i terreni che, se tenuto, registra l'operazione sul proprio registro.

Art. 25.

Trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue o del digestato è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui ha origine il materiale trasportato con l'indicazione del legale rappresentante;

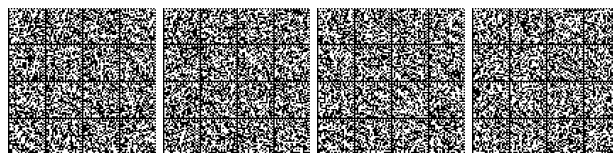
b) la natura e la quantità del materiale trasportato;

c) l'identificazione del trasportatore e del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto che ha la disponibilità del terreno oggetto di utilizzazione agronomica;

e) gli estremi della comunicazione prevista nell'art. 22 presentata dall'azienda da cui ha origine il materiale trasportato, se tenuta alla compilazione della medesima.

2. Il documento previsto al comma 1 viene compilato, prima dell'inizio del trasporto, dall'azienda da cui ha origine il materiale in duplice copia, di cui una consegnata o spedita all'azienda destinataria.



3. Il documento previsto al comma 1 è conservato per cinque anni.

4. Per il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue o del digestato nei terreni utilizzati per lo spandimento dalla medesima azienda che li ha prodotti, il documento di cui al comma 1 è sostituito dalla comunicazione prevista all'art. 22 e, per le aziende non tenute alla presentazione della comunicazione, dal fascicolo aziendale. Copia della comunicazione o della scheda di validazione del fascicolo aziendale sono conservate sul mezzo di trasporto.

5. Per il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue o del digestato nei terreni utilizzati per lo spandimento dalla medesima azienda che li ha prodotti effettuato da terzi, il documento di cui al comma 1 è sostituito dalla comunicazione, dal fascicolo aziendale, integrati con documentazione comprovante il conferimento dell'incarico al trasportatore. Copia della comunicazione o della scheda di validazione del fascicolo aziendale e dell'incarico sono conservate sul mezzo di trasporto.

6. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Capo III

ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE
ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Sezione I

Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati

Art. 26.

Disposizioni generali per le zone vulnerabili da nitrati

1. Il presente capo disciplina il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento nelle zone individuate ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006 come vulnerabili dai nitrati di origine agricola, al fine di:

a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati;

b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione;

c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti di allevamento per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni previste nel capo II in quanto compatibili.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il CBPA.

4. Nelle zone vulnerabili da nitrati si rispettano le misure di conservazione sitospecifiche o i piani di gestione dei siti Natura 2000, le norme di tutela per i biotopi naturali individuati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996 e la disciplina di tutela dei prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005.

Art. 27.

Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati.

1. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati è vietata:

a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;

h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

i) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento e privi di copertura erbacea permanente; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono incorporati entro il giorno successivo alla distribuzione;

j) nelle 24 ore precedenti un intervento irriguo per scorrimento per i concimi e ammendanti distribuiti in copertura senza interrimento;

k) in tutti gli *habitat* di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli *habitat* Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG, eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli *habitat* delle formazioni erbose mesofile (6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) e 6520 - praterie montane da fieno), per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione;

l) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005, come rappresentati nell'inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG, eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per i prati concimati (*habitat* 6510 di cui alla direttiva 92/43/CEE) delle tipologie indicate nell'allegato A della legge regionale n. 9/2005 come B1) Arrenatereti e B2) Poo-Loliet.

2. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietata su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 99/1992.

3. In caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a) e b), è obbligatoria, ove tecnicamente possibile, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Art. 28.

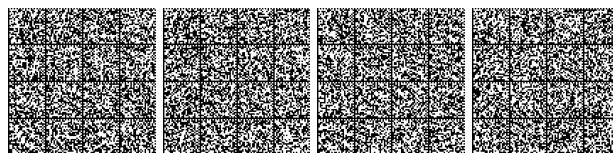
Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle zone vulnerabili da nitrati è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra;



d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'art. 6 della legge n. 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

f) sui terreni gelati, innervati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;

h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

i) sui terreni con pendenza media superiore al 10 per cento riferita ad un'area aziendale omogenea, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

j) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando i liquami vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;

k) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

m) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per le attività ricreative o destinate a uso pubblico;

n) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

o) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 99/1992;

p) in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nei biotopi naturali e nelle aree ZSC e ZPS, come rappresentati nella Carta degli habitat Natura 2000 consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG;

q) nei prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005, come rappresentati nell'inventario dei prati stabili di pianura consultabile da WEBGIS Eagle.fvg e da IRDAT-FVG.

2. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati è consentito nelle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali cigionamenti e terrazzamenti, e sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) l'applicazione non supera, nell'area aziendale omogenea, la dose massima di 170 chilogrammi di azoto al campo ad ettaro per anno ed è frazionata in più dosi;

b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di prearatura e sulle colture legnose agrarie, l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con tempestivo interrimento;

c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;

d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

3. Nelle zone individuate dall'allegato A della legge regionale n. 33/2002 l'applicazione dei liquami e dei materiali a essi equiparati su pendenze superiori al 20 per cento e fino al 30 per cento è permessa:

a) su appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;

b) su appezzamenti di superficie superiore a quanto previsto alla lettera a) se il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non eccede rispettivamente i 50 kg/ha di azoto al campo e 35 t/ha;

c) per le colture primaverili-estive in appezzamenti di cui alla lettera b) se, oltre a quanto previsto alla lettera b), è rispettata almeno una delle seguenti disposizioni:

1) superfici con pendenza declinante verso corpi idrici interrotte da colture seminate in bande trasversali, o da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, o da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (*run-off*) dei fertilizzanti;

2) fasce di rispetto larghe almeno 20 metri tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;

3) coltivazioni seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando tecniche di semina su sodo o minima lavorazione, atte a prevenire il *run-off*;

4) presenza di una copertura vegetale anche durante la stagione invernale.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua.

5. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a) e b), è obbligatoria, ove tecnicamente possibile, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Art. 29.

Caratteristiche dello stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, dei liquami e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, all'art. 7, commi da 1 a 7, all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 e all'art. 16, commi 2 e 4.

2. La capacità di stoccaggio nelle zone vulnerabili da nitrati non è inferiore ai volumi di effluenti prodotti in:

a) centoventi giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

b) centoventi giorni per i liquami degli allevamenti in stabulazione di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti culturali che prevedono la presenza di medica, pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini;

c) centottanta giorni per il digestato tal quale o per la frazione chiarificata indipendentemente dal piano di alimentazione del digestore;

d) centottanta giorni per i liquami degli allevamenti diversi da quelli della lettera b) o in assenza degli assetti culturali della medesima lettera b).

3. Gli stoccaggi dei liquami e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche non contenenti sostanze pericolose, fatta eccezione per quelle derivanti dal lavaggio delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami e di digestato da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, pari a 0,5 metri cubi per metro quadro, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti di allevamento e digestato. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento o all'impianto non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di 50 centimetri.

4. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti nelle zone vulnerabili da nitrati non sono considerate utili ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati del nuovo edificato.

5. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato in applicazione del presente regolamento.



6. Fermi restando i tempi di adeguamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, dei liquami e del digestato già previsti dai regolamenti vigenti, per i contenitori esistenti l'adeguamento avviene entro cinque anni dalla delimitazione di nuove zone vulnerabili da nitrati.

Art. 30.

Accumulo temporaneo di letami nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami e l'accumulo temporaneo di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali equiparati definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno culturale di azoto nei medesimi.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, l'accumulo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;
- b) a distanza non inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua superficiali;
- c) a distanza non inferiore a 40 metri dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
- d) a distanza non inferiore a 30 metri da tutti gli *habitat* appartenenti ai gruppi 1 (*Habitat* costieri e vegetazioni alofittiche), 2 (*Dune marittime e interne*), 3 (*Habitat* d'acqua dolce) e 7 (*Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse*) nonché dall'*habitat* 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
- e) a distanza non inferiore a 5 metri dai prati stabili naturali di cui alla legge regionale n. 9/2005 e da tutti gli altri *habitat*;
- f) a distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati.
- g) non è ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;
- h) non può avere durata superiore a novanta giorni;
- i) l'altezza media del cumulo è inferiore a 2 metri;
- j) la dimensione del cumulo non è superiore a 200 metri cubi;
- k) è garantita una buona aerazione della massa e sono evitate le infiltrazioni nel terreno di liquidi di sgrondo;
- l) sono adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo;
- m) la superficie del terreno su cui vengono depositati i letami, se presenta una granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, è impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale e spessore adeguato ad impedirne rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite se vengono incorporate nel terreno entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

Art. 31.

Utilizzazione delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Per quanto attiene i criteri generali di utilizzazione, i divieti e le modalità di stoccaggio delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati si osservano le disposizioni di cui al capo II, sezione II.

Art. 32.

Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto di applicazione dei fertilizzanti azotati:

- a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (trentadue giorni) per il letame bovino e bufalino, oviscaprinio e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
- b) novanta giorni tra il 1° novembre e fine febbraio, di cui sessantadue giorni fissi e continuativi tra il 1° dicembre e il 31 gennaio e i restanti 28 giorni definiti di anno in anno in relazione al decorso meteorologico della singola stagione autunno-invernale e alla praticabilità

dei suoli, nei mesi di novembre o di febbraio o in entrambi, mediante appositi bollettini agrometeorologici resi disponibili sul sito istituzionale della regione, sulla base del servizio agrometeo svolto da OS.ME.R. ai sensi dell'art. 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000)).

1) per i concimi azotati e gli ammendanti di cui al decreto legislativo n. 75/2010;

2) per i letami e gli usi diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i materiali equiparati ai letami;

3) per i liquami e materiali ad essi equiparati e per le acque reflue, per le aziende con ordinamenti culturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:

3.1 presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti;

3.2 suoli con residui culturali. Il requisito di presenza di residui culturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura e insilamento;

3.3 preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;

3.4 colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, tra le quali le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo;

c) dal 1° novembre al 28 febbraio (centoventi giorni):

1) per i liquami e materiali ad essi equiparati e per le acque reflue, nei terreni con coltivazioni e condizioni culturali diverse da quelle di cui alla lettera b), punto 3);

2) per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, le superfici interessate da allevamento semibrado o brado di animali e dal pascolamento non sono soggette ai divieti temporali di cui al comma 1 per quanto riguarda il rilascio di deiezioni da parte degli animali nel pascolamento e durante l'attività d'equitazione.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati, l'utilizzazione agronomica dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto ammoniacale, non è soggetta ai divieti temporali di cui al comma 1.

4. Nelle zone vulnerabili da nitrati per le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce è possibile utilizzare fino a 50 chilogrammi per ettaro di azoto nel periodo di divieto, fatto salvo quanto stabilito dai commi 6, 7 e 8; ai fini della determinazione di tali quantitativi, gli apporti di azoto sono intesi come prodotto dell'azoto somministrato per il pertinente coefficiente di efficienza (Ko o Kc), come previsto nell'allegato B.

5. Nelle zone vulnerabili da nitrati le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto riportati nelle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f dell'allegato B, calcolati in base al fabbisogno complessivo di azoto delle colture, e sono giustificate dal PUA di cui all'art. 23 ove previsto.

6. Nelle zone vulnerabili da nitrati sui terreni utilizzati per gli spandimenti sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti di allevamento e i digestati le cui quantità di applicazione tengono conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. Il quantitativo medio aziendale di azoto al campo apportato con:

a) effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;

b) digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale prodotti con effluenti di allevamento nel rispetto di quanto previsto all'art. 15, comma 4;

c) fanghi di depurazione;

d) acque reflue;

e) ammendanti derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo n. 75/2010, da soli o in miscela tra loro, non supera i 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2 lettera b dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella



medesima decisione. Il calcolo dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento è effettuato sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone ordinarie, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone vulnerabili.

7. Nelle zone vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto totale al campo apportato nell'area aziendale omogenea con:

- a) effluenti di allevamento;
- b) digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale, il cui contenuto in azoto è determinato come previsto nell'allegato F;
- c) fanghi di depurazione;
- d) acque reflue;
- e) ammendanti, da soli o in miscela tra loro, non supera il valore di 280 chilogrammi per ettaro e per anno. Il calcolo dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento è effettuato sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A.

8. La scelta delle tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati tiene conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente di allevamento, di digestato o di acque reflue;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

9. Le tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati assicurano:

- a) l'uniformità di applicazione dei fertilizzanti azotati;
- b) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi attraverso:
 - 1) la somministrazione nel momento più idoneo alla massimizzazione dell'efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti e con le forme di azoto presenti nei fertilizzanti impiegati;
 - 2) l'effettiva incorporazione nel suolo dei fertilizzanti azotati contemporaneamente alla distribuzione ovvero entro 24 ore per liquami e materiali ad essi equiparati ed entro 48 ore per letami e materiali ad essi equiparati, concimi azotati e ammendanti, in modo da ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura nelle coltivazioni erbacee e sull'interfilare gestito con inerbimento permanente nelle colture arboree;
 - 3) il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera ed il compattamento del suolo;
 - 4) il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno;
- c) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- d) lo spandimento di liquami con sistemi di erogazione a bassa pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto.

10. Nelle zone vulnerabili da nitrati vanno adottate le seguenti misure:

- a) sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformi al CBPA;
- b) pratiche irrigue e di fertirrigazione secondo le modalità previste dall'allegato C al fine di contenere la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e il rischio di ruscellamento di fertilizzanti azotati.

11. Nelle zone vulnerabili da nitrati l'uso di concimi azotati è consentito al momento della semina o in presenza della coltura. Prima della semina l'uso di concimi azotati è consentito:

- a) sulle colture annuali a ciclo primaverile-estivo, purché vengano limitati al massimo i quantitativi apportati e il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
- b) sulle altre colture, purché siano impiegati concimi contenenti più elementi nutritivi e il quantitativo apportato non superi i 30 chilogrammi per ettaro.

12. Per ridurre al minimo le perdite di azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione nelle zone vulnerabili da nitrati è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore assorbimento delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più

distribuzioni. Non sono ammessi apporti di concimi azotati in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di azoto per le colture erbacee ed orticole e a 60 chilogrammi per ettaro per le colture legnose agrarie, fatto salvo l'uso di concimi a cessione controllata o azotati a lenta cessione o addizionati con inibitori della nitrificazione o dell'ureasi. Ai fini della determinazione di tali quantitativi, gli apporti di azoto sono intesi come prodotto dell'azoto apportato per il pertinente coefficiente di efficienza (Ko o Kc), come previsto nell'allegato B.

13. Nelle zone vulnerabili da nitrati, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale sono garantite una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, ovvero altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

Art. 33.

Comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, PUA delle pratiche di fertilizzazione e trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati.

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati presentano la comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'art. 22:

- a) le aziende autorizzate ai sensi del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;
- c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 1.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A;
- d) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue;
- e) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di digestato agrozootecnico o agroindustriale per un quantitativo annuo superiore a 1.000 chilogrammi di azoto al campo calcolato secondo quanto previsto all'allegato F.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base dell'utilizzo agronomico di azoto al campo e della zona interessata.

3. Presentano il PUA delle pratiche di fertilizzazione nelle zone vulnerabili da nitrati nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'art. 23:

- a) le aziende autorizzate ai sensi del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;
- c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento;
- d) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale;
- e) le aziende che utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 10.000 chilogrammi di azoto da concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo n. 75/2010.

4. Nelle zone vulnerabili da nitrati, ai fini della predisposizione del PUA, per minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati è effettuato, ai sensi della parte A-IV, dell'allegato 7, alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e come previsto nell'allegato B del presente regolamento, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- a) alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa;
- b) all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
- c) all'azoto da deposizione atmosferica;



- d) all'aggiunta di azoto proveniente da effluenti di allevamento;
- e) all'aggiunta di azoto proveniente da acque reflue;
- f) all'aggiunta di azoto proveniente da digestato;

g) all'aggiunta di azoto proveniente dal riutilizzo irriguo di acque depurate di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

h) all'aggiunta di azoto proveniente da concimi azotati e ammendanti;

i) all'aggiunta di azoto proveniente da fanghi di depurazione.

5. Nelle zone vulnerabili da nitrati il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 25.

Art. 34.

Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione o del PUA delle pratiche di fertilizzazione previsti all'art. 33, curano la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati secondo quanto previsto all'art. 24. Sono esonerati i soggetti che compilano il registro previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 99/1992 per i terreni fertilizzati unicamente mediante lo spandimento di fanghi di depurazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE ORDinarie E LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Art. 35.

Informazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di ambiente, trasmette per le zone vulnerabili e le zone non vulnerabili le informazioni sullo stato di attuazione del presente regolamento all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo quanto previsto dall'art. 10 della direttiva 91/676/CEE e dall'art. 75, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 36.

Formazione e informazione degli agricoltori

1. La Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di eventuali altri soggetti e senza oneri per la finanza pubblica, attua, ai sensi dell'art. 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, interventi di formazione e informazione sul regolamento e sul CBPA, al fine di:

a) far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili da nitrati le norme in materia di effluenti di allevamento, di digestati, di acque reflue e di altri fertilizzanti azotati, attraverso un'azione di carattere divulgativo;

b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali;

c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;

d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

2. La Regione, avvalendosi anche dell'ERSA, promuove l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi.

Art. 37.

Impianti aziendali o interaziendali per la gestione degli effluenti di allevamento

1. La gestione degli effluenti di allevamento attraverso impianti aziendali o interaziendali è basata su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle linee guida di cui all'allegato E, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 38.

Controlli in zone ordinarie e in zone vulnerabili da nitrati

1. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) per:

a) la verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee;

b) la valutazione dello stato trofico delle acque superficiali.

2. L'ARPA, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli ambientali per la verifica e valutazione di quanto previsto al comma 1, utilizzando stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

3. La frequenza dei controlli di cui al comma 2 garantisce l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati per i seguenti fini:

a) valutazione dell'efficacia del programma d'azione;

b) revisione delle zone vulnerabili;

c) designazione di nuove zone vulnerabili.

4. La Regione in collaborazione con l'ERSA, predispone ed attua un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende in zone vulnerabili da nitrati per la verifica del rispetto degli obblighi del regolamento, facendo anche riferimento al registro delle fertilizzazioni previsto all'art. 34.

5. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 4, l'ERSA effettua periodicamente, anche in collaborazione con l'ARPA, analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestato per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio scambiabile secondo i metodi di analisi chimica del suolo di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 13 settembre 1999 (Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo»).

6. La Regione, avvalendosi dell'ERSA e sulla base delle verifiche di cui al comma 5, definisce i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.

7. La Regione, in collaborazione con l'ERSA, svolge i sopralluoghi sui terreni delle aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica indicati nel PUA previsto all'art. 23 per la verifica della:

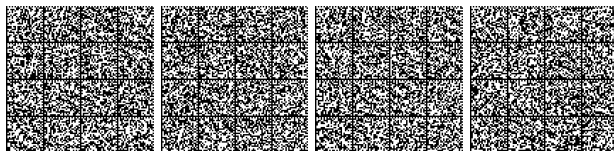
a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;

b) presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo PUA;

c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno.

8. La Regione in collaborazione con l'ERSA, predispone, organizza ed effettua, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a disposizione, controlli cartolari con incrocio di dati e controlli nelle aziende per la verifica della conformità dell'utilizzazione agronomica alle prescrizioni contenute nel regolamento.

9. I controlli cartolari concernono almeno il 10 per cento delle comunicazioni ricevute nell'anno e i controlli aziendali almeno il 4 per cento delle stesse comunicazioni, con inclusione delle analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di evitare eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno. I controlli programmati dall'ARPA nell'ambito delle attività di controllo e di verifica dell'Autorizzazione



integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo n. 152/2006 concorrono a determinare la numerosità dei controlli cartolari e di quelli aziendali da effettuare.

10. Per programmare i controlli di cui al comma 8, l'ERSA predispose annualmente una relazione che evidenzia il diverso grado di rischio ambientale e igienico-sanitario sul territorio regionale, tenendo anche conto dell'attività programmata dall'ARPA nell'ambito dei controlli previsti dalla procedura di AIA di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

11. La Regione nell'ambito delle attività di controllo aziendale e in caso di inosservanza alle disposizioni del regolamento può, ai sensi dell'art. 20, comma 4-bis, della legge regionale n. 16/2008, impartire specifiche prescrizioni.

Art. 39.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento o delle prescrizioni di cui all'art. 38, comma 11, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, ai sensi dell'art. 20, comma 4-ter, della legge regionale n. 16/2008.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale n. 16/2008, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento relativi alla comunicazione e al PUA di cui agli articoli 22, 23 e 33, comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

3. Sono fatti salvi i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti concessi nell'ambito del programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per violazione degli obblighi connessi al regime di condizionalità.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Disposizioni transitorie

1. Le comunicazioni e i PUA presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla scadenza.

2. Il registro delle fertilizzazioni di cui agli articoli 24 e 34 è scaricabile dal S.I.AGRI.FVG a decorrere dalla data stabilita con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.

3. Gli impianti a biogas esistenti sono adeguati nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20, della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19, della legge regionale n. 17/2006).

Art. 42.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

(Omissis).

23R00073

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2022, n. 14.

Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 62 ordinario del 26 luglio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa europea e statale in materia di rifiuti, promuove e disciplina, al fine della prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento, la realizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle competenze proprie, di quelle della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province, di Roma Capitale e dei comuni, stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

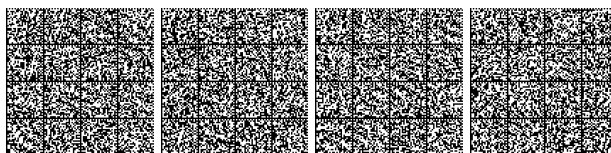
2. Per la finalità di cui al comma 1 la presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento e collaborazione con gli enti locali e gli enti di area vasta, disciplina la costituzione, l'attività e l'organizzazione degli enti di Governo degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), di seguito denominato Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi dell'art. 199, comma 3, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche.

Art. 2.

Principi

1. In ciascun ATO la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti nella Parte IV, titolo I, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche; in particolare:

a) ai sensi dell'art. 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;



b) ai sensi dell'art. 178 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, i rifiuti sono gestiti:

1) in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio «chi inquina paga»;

2) secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

c) ai sensi dell'art. 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia di cui al medesimo articolo;

d) ai sensi dell'art. 182 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati al fine di realizzare l'autosufficienza e la prossimità nonché l'utilizzo di metodi e tecnologie per garantire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 3.

Istituzione e disciplina dell'Ente di Governo d'ambito territoriale ottimale

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è istituito, per ciascun ATO, l'Ente di Governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) del quale fanno parte i comuni appartenenti al medesimo ATO.

2. In coerenza con quanto disposto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, al fine di garantire l'autosufficienza, l'omogeneità territoriale nonché la sostenibilità dei carichi ambientali commisurati alla capacità degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per il territorio di Roma Capitale, l'EGATO relativo all'ATO della Città metropolitana di Roma Capitale provvede all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei comuni appartenenti alla Città metropolitana che, con esclusione di Roma Capitale, aderiscono all'EGATO.

3. L'EGATO ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, secondo quanto disciplinato dal proprio Statuto, e impronta la propria attività al rispetto dei principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza nonché di equilibrio di bilancio e di razionalizzazione della spesa pubblica.

4. Sono organi dell'EGATO:

a) l'Assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti all'EGATO ovvero da loro delegati individuati tra consiglieri o assessori comunali;

b) il Presidente, eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea, tra soggetti di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore pubblico o privato; per la sua elezione è richiesto il voto favorevole di un numero di comuni pari almeno alla metà dei partecipanti all'EGA-

TO, che rappresentino la maggioranza delle quote totali di rappresentanza all'interno dell'EGATO determinate ai sensi del comma 6;

c) il Consiglio direttivo costituito dal Presidente e da quattro membri nominati dall'Assemblea come di seguito riportato:

1) due membri con votazione espressa da ciascun componente dell'Assemblea mediante una sola preferenza;

2) un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione compresa tra i cinquemila e i quindicimila abitanti;

3) un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;

d) il direttore generale nominato dal Consiglio direttivo, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale, di comprovata professionalità in materia di rifiuti e di esperienza dirigenziale almeno quinquennale;

e) il Revisore legale unico dei conti, nominato dall'Assemblea tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

5. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo restano in carica per un quinquennio, sono rinnovabili per una sola volta e il loro compenso è pari, rispettivamente, all'80 e al 40 per cento dell'indennità del Presidente della Regione.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto del peso demografico di ciascun comune, della relativa estensione territoriale nonché della dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dell'adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata, i criteri per determinare la quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'EGATO e il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, comprensivi di eventuali oneri e passività gravanti sui beni da conferire. La quota del comune capoluogo di provincia non può, comunque, essere superiore al 40 per cento.

7. Con la deliberazione di cui al comma 6 sono definiti, altresì, i criteri per concedere agevolazioni sulla Tassa sui rifiuti (TARI) agli utenti residenti nei comuni in cui hanno sede gli impianti di gestione dei rifiuti.

8. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 6, il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce l'Assemblea e la convoca per l'elezione del Presidente e, del Consiglio direttivo. Il medesimo decreto individua, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO e la relativa quota di conferimenti patrimoniali.



9. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo predispone lo Statuto dell'EGATO sulla base dello statuto tipo approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale e lo sottopone all'Assemblea per la sua approvazione entro i successivi trenta giorni.

10. Lo Statuto dell'EGATO definisce, in particolare, la disciplina e le funzioni degli organi, l'organizzazione tecnico-amministrativa e il relativo ordinamento contabile nonché le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO, individuate e aggiornate con cadenza quadriennale sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

11. Lo Statuto approvato dall'Assemblea è trasmesso, entro dieci giorni, alla competente direzione regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso detto termine senza che la direzione regionale competente abbia richiesto chiarimenti e formulato rilievi, lo Statuto diviene efficace.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 204, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, il patrimonio dell'EGATO è costituito, in particolare, da:

a) un fondo di dotazione istituito, all'atto della costituzione dell'Assemblea, dai comuni sulla base della rispettiva quota di rappresentanza all'interno dell'EGATO;

b) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;

c) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

13. I comuni, previa deliberazione del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, possono presentare alla Regione, previo parere vincolante degli EGATO interessati, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione, secondo le modalità previste nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, purché restino garantiti gli obiettivi determinati da ciascun EGATO per realizzare, in particolare, l'autosufficienza e la prossimità.

14. Al fine di fronteggiare situazioni provvisorie di non autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani, in attesa della completa realizzazione di una rete adeguata e integrata di impianti nel rispettivo ambito territoriale, gli EGATO possono provvedere allo smaltimento dei rifiuti all'interno di un altro ATO della Regione, previa stipula di un apposito accordo con l'EGATO territorialmente competente, che preveda adeguate misure compensative, commisurate alle volumetrie di rifiuti effettivamente conferite e smaltite.

15. Nelle more della costituzione degli EGATO, fermo restando quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Regione definisce adeguate misure e prescrizioni di natura compensativa delle volumetrie di rifiuti smaltiti al di fuori degli ATO di provenienza.

Art. 4.

Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale

1. Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalità organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina).

2. La Regione, entro il termine previsto al comma 1, adegua il Piano regionale di gestione dei rifiuti individuando due distinti ATO, uno per il territorio di Roma Capitale e uno per il restante territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per la gestione in forma separata del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nei rispettivi territori.

Art. 5.

Compiti dell'EGATO

1. L'EGATO esercita, in particolare, i seguenti compiti:

a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) determina gli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti; a tal fine, l'EGATO valuta le proposte provenienti da soggetti pubblici e/o privati relativi alla costruzione di nuovi impianti pubblici e/o privati per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e sostiene gli investimenti pubblici e privati promossi in tale direzione, con particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero dei rifiuti;

c) predispone, adotta e approva il Piano d'ambito di cui all'art. 6 coordinandosi, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 4/2020, con la Cabina di monitoraggio del Piano (CMP) di cui alla medesima deliberazione;

d) monitora, con particolare attenzione all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria, l'attuazione del Piano d'ambito di cui all'art. 6 e trasmette ogni anno alla Regione e ai comuni il rapporto sul relativo stato di attuazione;

e) provvede all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 7;

f) disciplina i rapporti con i soggetti affidatari mediante i contratti di servizio di cui all'art. 7, comma 5;

g) determina la tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, promuovendo sistemi di tariffazione puntuale ai sensi dell'art. 21-bis della legge regionale n. 27/1998;



h) controlla la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla sua conformità rispetto agli obiettivi previsti dalla pianificazione e programmazione del servizio;

i) stipula accordi di programma, intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché contratti con soggetti privati al fine di individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche;

l) provvede, ai sensi dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, all'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

m) promuove misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, favorendo, in particolare, l'attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi dell'art. 214, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche;

n) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard e ne assicura la pubblicazione e conoscenza attraverso i propri canali istituzionali;

o) redige e approva la Carta della qualità dei servizi ai sensi della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche e dell'art. 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa all'emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una «Carta della qualità dei servizi»;

p) trasmette i dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani tramite la piattaforma informatica di monitoraggio dei flussi di rifiuti utilizzata dalla Regione;

q) promuove azioni di educazione ambientale per la cittadinanza e di formazione sui temi ambientali del personale impiegato nello svolgimento dei servizi;

r) svolge attività di promozione dell'economia circolare nonché promuove e sostiene le buone pratiche di riuso, recupero e riciclo dei rifiuti dei comuni;

s) promuove la preferenzialità del recupero materia rispetto al recupero energetico;

t) presenta al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Entro il 31 ottobre l'EGATO trasmette, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, il resoconto di cui al medesimo comma 3 dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. L'EGATO svolge la propria attività nel rispetto dei principi di regolazione stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Art. 6.

Piano d'ambito

1. Ai sensi dell'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, l'EGATO elabora, adotta e approva, in coerenza con i criteri e le indicazioni stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano d'ambito finalizzato a programmare e realizzare la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ciascun ATO. Ai fini della relativa approvazione, il Piano d'ambito adottato è trasmesso alla Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, si esprime, con propria deliberazione, in merito alla conformità al Piano regionale dei rifiuti.

2. Il Piano d'ambito è approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta.

3. Il Piano d'ambito ha durata di quindici anni ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale.

4. Ai sensi dell'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, il Piano d'ambito contiene:

a) il programma degli interventi con l'indicazione dei relativi tempi di realizzazione;

b) il piano finanziario con l'indicazione, in particolare, delle risorse disponibili, di quelle da reperire e dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti.

5. Il Piano d'ambito contiene, altresì, in particolare:

a) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione, anche in base a esigenze omogenee, di una rete integrata e adeguata di impianti e di discariche, al fine di realizzare l'autosufficienza e la prossimità nel trattamento e nello smaltimento finale dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) l'analisi della situazione esistente, con l'individuazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani e le relative azioni da porre in essere per il loro superamento anche sulla base di appositi studi di fattibilità relativi agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'ambito;

c) la ricognizione dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e le risorse umane dagli stessi impiegati;

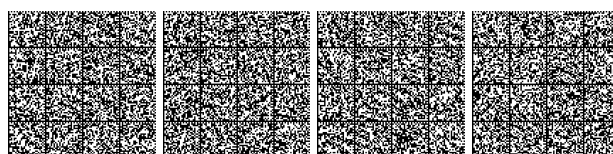
d) il piano di impatto occupazionale.

6. Il Piano d'ambito tiene conto delle forme di raccolta e trasporto nonché degli impianti di trattamento e smaltimento, pubblici e privati, presenti nell'ambito.

Art. 7.

Affidamento del servizio

1. L'EGATO, ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante procedura ad evidenza pubblica disciplinata dalla normativa europea e statale.



2. L'EGATO, ove ne ricorrano le condizioni, può aggiudicare il servizio di cui al comma 1 anche mediante affidamento in house, salvaguardando, nel rispetto dei principi e della normativa europea e statale vigenti in materia, le esperienze pregresse di gestione dei rifiuti urbani realizzate dai comuni appartenenti al medesimo ATO, tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dai rispettivi sindaci e delle indicazioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. A tal fine, l'EGATO può costituire società a capitale sociale interamente pubblico.

3. Al fine di garantire la qualità, l'adeguatezza e l'efficienza del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, il Piano d'ambito può prevedere l'articolazione della gestione del servizio per singoli segmenti ovvero per aree omogenee dell'ATO che presentino condizioni di differenziazione territoriale e socio-economica rilevate sulla base di parametri tecnici, geomorfologici, demografici e amministrativi nonché tenendo conto delle peculiari condizioni ambientali delle aree interessate.

4. Nell'aggiudicazione del servizio sono garantite la qualità e la sicurezza del lavoro nonché la stabilità occupazionale dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, al fine di salvaguardare le condizioni economiche e normative del personale impiegato e valorizzarne le competenze acquisite, l'EGATO, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 (Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici), nei bandi, negli avvisi e negli inviti relativi alla procedura di cui al comma 1, prevede l'applicazione di un'espressa clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento del personale, nonché l'adempimento degli obblighi di comunicazione e di confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

5. Ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche i rapporti tra EGATO e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi allo schema tipo adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, lo schema tipo di cui al comma 5 prevede:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali);

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) le idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Ai fini della definizione dello schema tipo di cui al comma 5, resta fermo quanto previsto dall'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

8. Ai sensi degli articoli 198, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, i comuni continuano a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino all'aggiudicazione del servizio stesso da parte dell'EGATO ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del 31 dicembre 2027.

10. Qualora decorra il termine di cui al comma 9 senza che l'EGATO abbia provveduto all'aggiudicazione del servizio, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dall'art. 8.

Art. 8.

Poteri sostitutivi

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 200, comma 4, e 204 del decreto legislativo n. 152/2006, esercita i compiti di vigilanza e controllo sull'attività svolta dall'EGATO in attuazione della presente legge e, in caso di ingiustificata inerzia o grave inadempimento dello stesso e/o in caso di mancata approvazione del Piano d'ambito, esercita i poteri sostitutivi secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge



regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Art. 9.

Osservatorio regionale sugli ATO

1. Al fine di formulare proposte e promuovere iniziative per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio di gestione dei rifiuti, è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di rifiuti, l'Osservatorio regionale sugli ATO.

2. L'Osservatorio regionale di cui al comma 1 è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di rifiuti o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Direttore regionale competente in materia di rifiuti;

c) un rappresentante designato da ciascuno EGATO;

d) un rappresentante designato dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

e) il Presidente della Provincia o un suo delegato;

f) un rappresentante per ciascuno dei seguenti: Consiglio delle autonomie locali (CAL), Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) e Unione delle province d'Italia (UPI);

g) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) o un suo delegato;

h) un rappresentante designato dal Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) di cui all'art. 5 della legge regionale n. 6/2016 e successive modifiche;

i) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

l) tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 1 ha natura consultiva e si esprime, in particolare, in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative ai compiti degli EGATO e alla regolamentazione delle interferenze tra i diversi ATO.

4. L'Osservatorio regionale di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Regione.

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale di cui al comma 1 sono disciplinate con un regolamento interno.

6. La partecipazione all'Osservatorio regionale di cui al comma 1 è a titolo gratuito.

Art. 10.

Pubblicità

1. Ogni EGATO pubblica nel proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti relativi alla propria attività, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi programmati in ordine alla chiusura del ciclo dei rifiuti, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione nonché la piena accessibilità agli utenti, e ne cura il costante aggiornamento.

Art. 11.

Clausola di non onerosità

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 25 luglio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(Omissis).

23R00109

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 19.

Rendiconto generale per l'esercizio 2019.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 120 Speciale del 24 agosto 2022)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 19

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 71/4 del 14 luglio 2022;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2022, N. 19
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2019

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

ALLEGATO

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2019

Art. 1.

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo degli allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, come da elenco allegato alla presente legge, con le risultanze esposte negli articoli che seguono.

2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge.

Capo I

CONTO FINANZIARIO

Sezione I

Gestione della competenza

Art. 2.

1. Le entrate accertate durante l'esercizio 2019, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Accertamenti	euro	4.069.011.960,96
dei quali riscossi e versati	euro	3.093.230.945,35
e rimasti da riscuotere e versare	euro	975.781.015,61

Art. 3.

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2019, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni	euro	3.921.509.122,73
dei quali pagati	euro	2.892.160.770,03
e rimasti da pagare	euro	1.029.348.352,70

Art. 4.

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2019 è determinato nel modo che segue:

a) *Entrate accertate*

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	euro	2.864.688.736,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	euro	457.451.614,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	euro	42.781.670,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	euro	334.860.119,04
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	euro	68.835,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	euro	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	euro	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	euro	369.160.984,76
Totale delle entrate accertate	euro	4.069.011.960,96

b) *Spese impegnate*

Titolo 1 - Spese correnti	euro	3.163.252.243,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	euro	310.920.294,61
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	euro	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	euro	78.175.599,83
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	euro	0,00
Titolo 7 - Spese per partite di giro	euro	396.160.984,76
Totale delle spese impegnate	euro	3.921.509.122,73

Sezione II

Gestione dei residui

Art. 5.

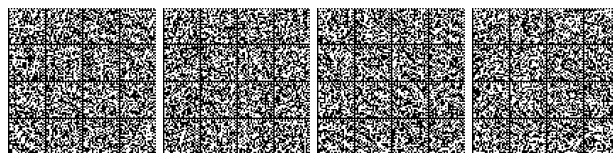
1. I residui attivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in:

	euro	2.266.228.104,93
dei quali, nell'esercizio 2019, sono stati riscossi	euro	754.689.934,56
sono stati eliminati	euro	-14.177.461,49
e sono rimasti da riscuotere	euro	1.497.360.708,88

Art. 6.

1. i residui passivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in:

	euro	2.469.900.220,66
dei quali, nell'esercizio 2019, sono stati pagati	euro	850.366.608,92
sono stati eliminati	euro	-9.848.218,58
e sono rimasti da pagare	euro	1.609.685.393,16



Art. 7.

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2018, è determinato come da tabella che segue:

Gestione

	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1° gennaio 2019			474.705.847,63
Riscossioni 2019	754.689.934,56	3.093.230.945,35	3.847.920.879,91
Pagamenti 2019	850.366.608,92	2.892.160.770,03	3.742.527.378,95
Fondo di cassa al 31.12.2019			580.099.348,59
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate anni precedenti			0,00
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2019			580.099.348,59

Sezione III
*Residui emergenti a chiusura della gestione 2019
trasferiti a quella successiva*

Art. 8.

1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2019 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2019 (art. 2)	euro	975.781.015,61
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	euro	1.497.360.708,88
Totale residui attivi	euro	2.473.141.724,49

Art. 9.

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2019 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)	euro	1.029.348.352,70
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	euro	1.609.685.393,16
Totale residui passivi	euro	2.639.033.745,86

Sezione IV
Risultati generali

Art. 10.

1. È approvato l'elenco delle quote vincolate al 31 dicembre 2019 riportante le somme a destinazione vincolata per un totale di euro 338.079.749,55, di cui al prospetto A2 - risultato di amministrazione - quote vincolate - contenuto nell'allegato ee) della presente legge.

2. È approvato l'Elenco dei Perenti regionali" riportante le somme da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di euro 6.431.876,26.

Art. 11.

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2019, riportato alla lettera A) dell'allegato «I) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» è determinato nell'importo di euro 181.077.920,78, in base alle risultanze del prospetto che segue:



		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				474.705.847,63
RISCOSSIONI	(+)	754.689.934,56	3.093.230.945,35	3.847.920.879,91
PAGAMENTI	(-)	850.366.608,92	2.892.160.770,03	3.742.527.378,95
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			580.099.348,59

Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	~ 449.013.740,32
--	------------------

Art. 12.

1. In attuazione di quanto previsto al punto 6.3 del principio contabile 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e al sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del suddetto decreto legislativo n. 118/2011 si procede alla regolarizzazione e al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da pagamenti effettuati dal Tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive non regolarizzate ed elencate nell'allegato II) "Regolarizzazione spese oltre i limiti di stanziamento" alla presente legge, per un importo complessivo di euro 1.711.207,44.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'importo complessivo di euro 1.711.207,44 oltre i limiti delle previsioni di competenza.

Art. 13.

1. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2019)» le economie derivanti dai vincoli di destinazione di risorse finanziarie, previsti da leggi regionali, risultanti al termine dell'esercizio 2019 e concernenti obbligazioni già assunte, sono quelle riportate nel prospetto *ee)* A1, A2 e A3 - Risultato di Amministrazione quote accantonate - vincolate - destinate, allegato alla presente legge.

Art. 14.

1. Sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della Regione, i rendiconti per l'esercizio 2019 dei seguenti enti strumentali:

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Teramo;

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Chieti;

Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A.

Capo II
RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
E RENDICONTO CONSOLIDATO

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019.



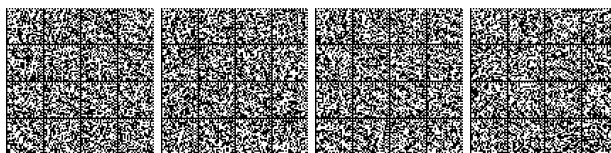
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			580.099.348,59
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	1.497.360.708,88	975.781.015,61	2.473.141.724,49
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.609.685.393,16	1.029.348.352,70	2.639.033.745,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			34.876.184,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			198.253.221,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			181.077.920,78

2. Il disavanzo finanziario da ripianare al 31 dicembre 2019, riportato alla lettera E) dell'allegato «I) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione in base alle risultanze del prospetto che segue, è determinato nell'importo negativo di euro - 449.013.740,32:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		21.274.868,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019		6.431.876,26
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		162.969.695,96
Fondo perdite società partecipate		7.494.653,36
Fondo contezioso		65.072.104,51
Altri accantonamenti		28.768.712,51
Totale parte accantonata (B)		292.011.911,55
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		57.939.198,65
Vincoli derivanti da trasferimenti		272.090.534,04
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		8.050.016,86
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		338.079.749,55
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00

Art. 16.

1. È approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia sanitaria regionale - A.S.R. - per l'esercizio 2019.



Art. 17.

1. È approvato il rendiconto consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale della Regione Abruzzo - Agenzia sanitaria regionale per l'esercizio finanziario 2019 secondo le risultanze riportate negli allegati espressamente enumerati dalla lettera ca) alla lettera cz) nell'elenco allegato alla presente legge.

Capo III

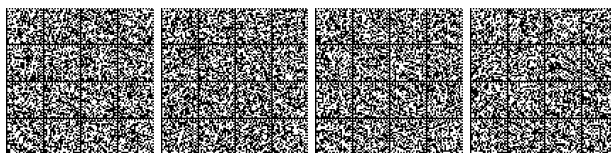
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Art. 18.

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2019 e al 31 dicembre 2019 è determinata rispettivamente in euro 3.183.173.077,77 ed in euro 3.512.922.337,72 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale Immobilizzazioni immateriali	18.161.889,17	14.119.318,87
Totale immobilizzazioni materiali	145.444.106,36	141.438.829,60
Totale immobilizzazioni finanziarie	317.129.934,56	299.111.575,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	480.739.930,09	454.669.723,73
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	0,00	0,00
Totale crediti	2.451.866.855,54	2.253.453.071,83
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	216.203,50	344.434,58
Totale disponibilità liquide	580.099.348,59	474.705.847,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.032.182.407,63	2.728.503.354,04
D) RATEI E RISCONTRI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.512.922.337,72	3.183.173.077,77
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------



2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2019 e al 31 dicembre 2019 è determinata rispettivamente in euro 3.183.173.077,77 ed in euro 3.512.922.337,72 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 1.008.431.579,90	- 1.115.608.086,80
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	101.335.471,38	76.974.316,86
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	3.800.151.313,23	3.690.673.686,92
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	619.867.133,01	531.133.160,79
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.512.922.337,72	3.183.173.077,77
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	233.129.406,44	200.155.798,70



3. Il risultato economico dell'esercizio 2019 è determinato in euro 107.176.506,90 sulla base delle seguenti risultanze:

2019	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.599.458.287,80
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.367.088.537,16
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	232.369.750,64
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni	0,00
da società controllate	0,00
da società partecipate	0,00
da altri soggetti	0,00
Altri proventi finanziari	725.570,16
Totale proventi finanziari	725.570,16
Totale oneri finanziari	58.379.166,61
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-57.653.596,45
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	-562.469,60
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale proventi straordinari	20.662.072,13
Totale oneri straordinari	52.936.446,89
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-32.274.374,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	111.879.309,83
Imposte (*)	4.702.802,93
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	107.176.506,90

Capo IV
NORME FINALI

Art. 19.

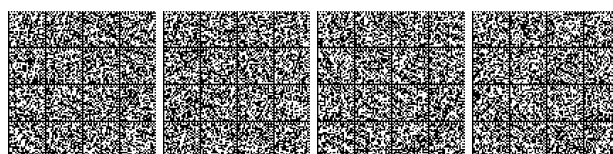
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 71/4 del 14 luglio 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00086



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 della Regione Toscana recante «Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 58 de 28 novembre 2022, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 10 febbraio 2023).

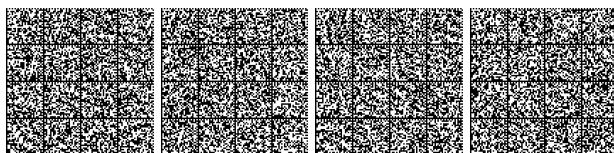
Con riferimento alla legge in oggetto pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 28 novembre 2022, Parte prima, n. 58, si segnala che, per ovviare ad un errore materiale, al comma 3, dell'art. 10, le parole «l.r. 79/209» debbono leggersi come «l.r. 79/2019».

23R00090

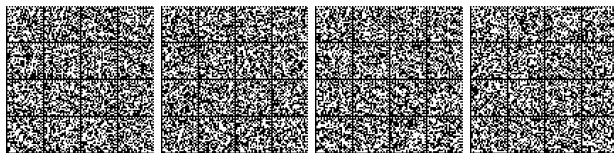
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-014) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

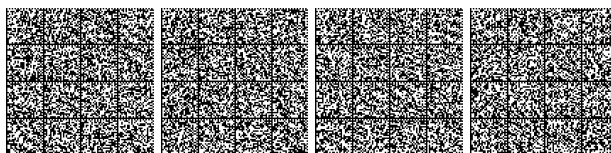
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

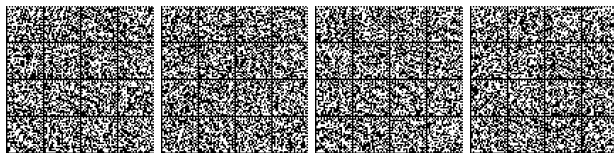
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 4 0 8 *

€ 4,00

